

# RIVISTA DI DIRITTO ROMANO

*Fondata da Ferdinando Zuccotti*

PERIODICO DI STORIA DEL DIRITTO ROMANO  
DI DIRITTI ANTICHI E DELLA TRADIZIONE ROMANISTICA MEDIOEVALE E MODERNA

XXIV  
(nuova serie XI)

2024

---

*Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto*

ISSN 1720 3694 - Testo online  
ISSN 2039 9677 - Testo stampato  
ISBN 978-88-5513-197-1

*Led on Line* - Electronic Archive by LED - Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto  
www.lededizioni.com - www.ledonline.it  
www.ledonline.it/rivista-diritto-romano

Il materiale di questa pubblicazione può essere riprodotto nei limiti stabiliti dalla licenza Creative Commons  
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate - 4.0 Internazionale (CC BY-NC-ND 4.0).



Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0  
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International  
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

La pubblicazione di questo fascicolo è finanziata  
dal Romanistisches Institut della Universität Bern  
e dal Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto dell'Università degli Studi di Milano

*In copertina*: Libera elaborazione da M.C. Escher, *Belvedere*

## **Scripta extravagantia. Scritti in ricordo di Ferdinando Zuccotti (17 maggio 2024)**

Iole Fagnoli	‘Ci resta, forse, un albero là sul pendio’. Un simposio in memoria di Ferdinando	9
Fabio Botta	Il lascito di Ferdinando Zuccotti alla romanistica italiana nello specchio degli ‘Scripta extravagantia’ in sua memoria	15
Pierfrancesco Arces	Ricordo di Ferdinando Zuccotti	25
Stefano Barbati	Ricordo di Ferdinando Zuccotti	29
Mariagrazia Bianchini	Ricordo di Ferdinando	33
Paola Ombretta Cuneo	Ricordo di Ferdinando Zuccotti	35
Matteo De Bernardi	Ricordo di Ferdinando Zuccotti, studioso colto e raffinato, ‘spirito libero’	37
Marialuisa Navarra	Ricordo di Ferdinando Zuccotti e e l’Accademia Romanistica Costantiniana	43
Saverio Masuelli	Un ricordo personale del Professor Ferdinando Zuccotti	47

### **Articoli**

Maria Luisa Biccari	Produzione e consumo di carne nella legislazione imperiale e ruolo del <i>corpus suariorum</i>	51
Monica De Simone	Elio Aristide e la retorica della città di Roma: echi di modelli greci e paradigmi giuridici	81
Gaia Di Trolio	Il <i>tollere liberos</i> nei testi giurisprudenziali	97
Paolo Lepore	Le evergesie di Plinio il Giovane a beneficio della <i>res publica Comensium</i> . Note minime a proposito di CIL, V 5262 = ILS, 2927 [rr. 9-15]	113

Ilaria Marra	Lettera a un <i>emeritus</i> da <i>Londinium</i> . I sistemi di sigillazione epistolare e negoziale delle <i>tabulae ceratae</i>	147
Marialuisa Navarra	Carcerazione preventiva e presunzione d'innocenza in una costituzione giustiniana (C.I. 9.4.6)	161
Rosanna Ortu	La Vestale Massima Flavia Publicia e l' <i>immunitas</i> della <i>tabella</i> di <i>Turris Libisonis</i>	195
Margherita Scognamiglio	Coll. 14.3.1-3: osservazioni sulla <i>legis Fabiae cognitio</i> nelle province	217
Thomas van Bochove	Two Constitutions, an Omitted Justinian Code and a Thematic Codification	233
Mario Varvaro	Otto Lenel nel ritratto di Hugo Sinzheimer: scienza giuridica e antisemitismo nelle università tedesche fra Ottocento e Novecento	243
Francesco Verrico	Die deutsche Mandatarhaftung: Probleme und Perspektiven aus einem historisch-systematischen Standpunkt	289
Gianluca Zarro	<i>Decretum Divi Marci</i> . Percorsi evolutivi tra ' <i>vis absoluta</i> ' e ' <i>vis compulsiva</i> '	326

### Varie

Linda De Maddalena	«Personae e res. Dal diritto romano al futuro». Il primo convegno dell'Associazione Italiana di Diritto Romano	355
Monica Ferrari Renato Perani	Il diritto nei papiri. Simposio in ricordo di Xavier d'Ors. Milano, 2-4 aprile 2024	359
Lorenzo Lanti	Le donne nel mondo giuridico tardoantico	367
Giulia Aurora Radice	<i>Nilhil est enim simul et inventum et perfectum</i> . Intelligenza artificiale nel diritto tra prospettive attuali e sperimentazioni romanistiche	373
<i>Referee</i>		389

**Paolo Lepore**

*Università degli Studi dell'Insubria*

## **Le evergesie di Plinio il Giovane a beneficio della *res publica Comensium* Note minime a proposito di CIL, V 5262 = ILS, 2927 [rr. 9-15]**

ABSTRACT – The essay focuses on CIL, V 5262 = ILS, 2927 [ll. 9-15], with the aim of analysing the legal institutions that Pliny the Younger would have resorted to in order to implement the liberalities, referred by the *titulus*, that he addressed for the benefit of the *res publica Comensium*.

1. Premessa – 2. Lettura d'insieme di CIL, V 5262 = ILS, 2927 – 3. L'onomastica e il *cursus honorum* pliniani [rr. 1-9] – 4. Le evergesie di Plinio il Giovane a beneficio della *res publica Comensium* [rr. 9-15] – 5. Rilevanti conferme, integrazioni e precisazioni desumibili da Plin. *Ep.* 1.8.10 e da Plin. *Ep.* 7.18 in ordine alla 'fondazione' *inter vivos* avente oggetto la somma di 500.000 sesterzi destinata a finanziare *in perpetuum* l'erogazione di *alimenta puerorum et puellarum plebis urbanae* – 6. Note riepilogative e conclusive.

**1.** Il presente contributo vuole rappresentare una prima, parziale anticipazione di una più ampia e approfondita riflessione in corso di svolgimento finalizzata all'analisi delle molteplici e generose munificenze operate, sia in vita sia in via testamentaria, da *Caius Plinius Caecilius Secundus*<sup>1</sup>, meglio noto come Plinio il Giovane<sup>2</sup> (61/62-113/114).

In tale prospettiva esso intende focalizzare l'attenzione sulle rr. 9-15 del *titulus* pubblicato da Theodor Mommsen nel volume V (*Inscriptiones Galliae Cisalpinae Latinae*), Pars II (*Inscriptiones regionum Italiae undecimae et nonae*) del *Corpus Inscriptionum Latinarum* [CIL] con il n. 5262<sup>3</sup> e riprodotto da Hermann

---

<sup>1</sup> Sull'onomastica pliniana si veda *infra* nt. 23.

<sup>2</sup> Di seguito semplicemente 'Plinio'.

<sup>3</sup> *Corpus Inscriptionum Latinarum*, V. *Inscriptiones Galliae Cisalpinae Latinae*, Pars posterior: *Inscriptiones regionum Italiae undecimae et nonae comprehendens, consilio et auctoritate Aca-*

Dessau nel primo volume delle *Inscriptiones Latinae Selectae* [ILS] con il n. 2927<sup>4</sup>, oltre che in numerose altre opere<sup>5</sup>.

Si tratta, come è noto, tra le molte iscrizioni concernenti la figura di Plinio, di quella più interessante, oltre che di quella più conosciuta e maggiormente discussa<sup>6</sup>.

---

demiae litterarum regiae Borussicae (edidit TH. MOMMSEN), Berolini, 1872, p. 568 ss. Cfr. anche CIL, VI 4712 (ad 1552).

<sup>4</sup> H. DESSAU, *Inscriptiones Latinae Selectae*, I, Berolini, 1892, p. 570 e s.

<sup>5</sup> Si veda *infra*.

<sup>6</sup> Iscritta su una tavola di marmo, l'epigrafe, secondo la maggior parte degli autori, in origine, sarebbe stata affissa in una sala interna (o in un portico) dalle terme romane o della biblioteca di Como (si veda, *ex multis*, A. SARTORI, *Le curiosità private di Caecilius Plinius per lo ius locale*, in *MEFRA*, 122/1, 2010, p. 48, nt. 21; P. LÓPEZ BARJA, *Epigrafía latina: las inscripciones romanas desde los orígenes al siglo III D.C.*, Santiago, 1993, p. 168). Nel corso del X secolo essa sarebbe stata traslata a Milano; forse, proprio in tale occasione, al fine di facilitarne il trasporto, la tavola di marmo sarebbe stata tagliata in sei pezzi di dimensioni pressoché identiche, per cui la metà superiore e quella inferiore sarebbero state separate e ciascuna suddivisa in tre frammenti approssimativamente quadrati. Quattro di questi frammenti (ma si è anche sostenuto cinque o tutti e sei) tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre del 950 d.C. sarebbero stati (ri)utilizzati per la fabbricazione del sacello destinato ad accogliere, all'interno della cappella di San Giorgio della basilica di Sant' Ambrogio in Milano, le spoglie mortali di Lotario II, re d'Italia (deceduto, forse per avvelenamento, nel corso del viaggio che da Pavia lo avrebbe dovuto portare a Torino, il 22 novembre del 950 d.C.). Le diverse parti in cui il testo lapideo era stato scisso sarebbero andate disperse ancora prima che si concludesse il XVI secolo, verosimilmente, a seguito dello smantellamento dell'arca di Lotario II, intercorso in concomitanza con la ricostruzione della cappella di San Giorgio (non a caso, la ricerca dei frammenti dell'epigrafe pliniana commissionata dal Cardinale Federico Borromeo intorno al 1612, sarebbe risultata del tutto vana; si veda G. GIULINI, *Memorie spettanti alla storia, al governo ed alla descrizione della città, e della campagna di Milano ne' secoli bassi*, 1, Milano, 1854, p. 233). Esse sarebbero, però, rimaste nel sito ambrosiano; tale circostanza avrebbe reso possibile – nel corso degli imponenti restauri del complesso monumentale di Sant' Ambrogio, avviati nel 1857 da Monsignor Francesco Maria Rossi – il rinvenimento (secondo alcune 'cronache' esso daterebbe alla primavera del 1858; si veda G. ALFÖLDY, *Die Inschriften des Jüngerer Plinius und seine Mission in Pontus et Bithynia*, in *AAntHung*, 39, 1999, p. 22, ora in *Städte, Eliten und Gesellschaft in der Gallia Cisalpina. Epigraphisch-historische Untersuchungen*, Stuttgart, 1999, p. 222) di un frammento marmoreo iscritto (allora utilizzato come chiusura di un pozzo ubicato in un andito esteriore alla Cappella di San Giorgio), il quale è stato, per l'appunto, identificato con uno dei pezzi in cui l'epigrafe comense era stata scomposta alla fine del 950 d.C.; esso, 87 cm di altezza e 85 cm di larghezza (si veda W. ECK, *Die große Pliniusinschrift aus Comum: Funktion und Monument*, in *Varia Epigraphica. Atti del Colloquio internazionale di epigrafia, Bertinoro, 8-10 giugno 2000* (cur. G. ANGELI BERTINELLI, A. DONATI), Faenza, 2001, p. 228; lo spessore non è conoscibile, essendo la pietra murata), corrisponderebbe alla metà superiore sinistra dello specchio lapideo e a circa il primo terzo delle rr. 1-8 (si veda, per tutti, ALFÖLDY, *Die Inschriften des Jüngerer Plinius*, cit. p. 227). Tale frammento è ancora oggi visibile, inglobato nel muro del lato destro del quadriportico antistante la Basilica ambrosiana (si è ipotizzato che i quattro fori, ciascuno del diametro di 10 cm, praticati in modo simmetrico sullo specchio epigrafico, si debbano al fatto che il frammento, prima di essere collocato in bella mostra all'interno del quadriportico, sarebbe stato

È oggi ricorrente l'idea che essa – nel riprodurre (una parte di) quanto l'oratore aveva disposto nel suo testamento<sup>7</sup> – identifichi l'apice della (auto)rappresentazione pliniana; appare, quindi, del tutto 'calzante' la qualifica, attribuitale da Antonio Sartori, di epigrafe 'principe'<sup>8</sup>, tra quelle che documentano le evergesie<sup>9</sup> di Plinio<sup>10</sup>.

utilizzato in epoca medioevale come tombino). Da esso è stato possibile ricavare che la tavola originaria era incorniciata (verosimilmente, la parte sporgente del telaio si sarebbe staccata in occasione del reimpiego in età medioevale del frammento come tombino), che le lettere erano state incise con molta cura e precisione ma non con la medesima altezza: nella prima riga questa è, infatti, di circa 8,5 cm, mentre nelle restanti sette righe tende, progressivamente, a diminuire, da circa 6 cm a 4,5 cm (si veda, per tutti, ALFÖLDY, *Ivi*, p. 222). Prendendo a parametro le dimensioni di tale frammento si è, altresì, ipotizzato che l'originario supporto lapideo misurasse in lunghezza tra i 2,8 e i 3,2 m e non più di 1,6 m in altezza (ALFÖLDY, *Ibidem*; cfr. anche R. SCUDERI, *Iscrizioni su opere pubbliche in Transpadana*, in *Est enim ille flos Italiae ... Vita economica e sociale nella Cisalpina romana. Atti Giornata di Studi in onore di E. Buchi, Verona 30 novembre - 1 dicembre 2006* [cur. P. BASSO, A. BUONOPANE, A. CAVARZERE, S. PESAVENTO MATTIOLI], Verona, 2008, p. 245, nt. 52]). Sembrano esservi valide ragioni per ritenere che un secondo frammento della 'nostra' epigrafe, che era appartenuto alla parte inferiore della tavola marmorea, sia stato rinvenuto, a opera di Ferdinando Reggiori, sempre a Sant'Ambrogio, nel corso dei restauri che interessarono la Basilica tra il 1939 e il 1940 (da lui documentati in: *La Basilica Ambrosiana. Ricerche e restauri 1929-1940*, Milano, 1941). Esso era stato riutilizzato come supporto per la seguente iscrizione commemorativa: *Sacellum S. Satyri / olim S. Victoris / ad coelum aureum nuncupatum / exterius reparatum / anno D(omi)ni MDLXXI*, che era stata murata, come si legge, sin dal 1671 sulla fronte esterna della Cappella di San Vittore in Ciel d'Oro e che, a seguito del rinvenimento, sarebbe stata allocata nella cripta della Cappella. L'identificazione del testo riportato sul verso di tale iscrizione quale parte di quello 'pliniano' (più esattamente, quale parte centrale dell'ultimo terzo delle rr. 10-14) si dovette ad A. CALDERINI, *Note epigrafiche Mediolanensi*, in *Epigraphica*, 7, 1945, p. 109 ss., il quale, integratolo grazie anche ai dati ricavabili dalla tradizione manoscritta, ne diede la trascrizione riportata di seguito, oltre a precisarne le dimensioni (69 cm di lunghezza x 50 cm di altezza) e l'altezza delle lettere (prima r. 4,5 cm, seconda, terza e quarta rr. 5 cm, quinta r. 5,5 cm): *[ornatum HS CCC ..... et eo ampli]us in [tutelam] / [HS CC t. f. i. item in alimenta lib]ertor(um) suorum b[omin. C] / [HS [XV]III[ ] LXVI CLXVI rei [p. legavit quorum incre]ment. / postea ad [epulum] / [pleb. urban. voluit pertinere .... item vivus] dedit in alimen[t. / pueror.] / [et puellar. pleb. urban. HS D item bybliothe]cam et in [tutelam] / b[ybliothe-]/[cae HS C].*

<sup>7</sup> Si veda *infra*.

<sup>8</sup> A. SARTORI, *Le pietre e la storia*, in AA.VV., *Storia di Como. I. Dalle origini alla romanità. 2. Dalla romanizzazione alla caduta dell'impero (196 a.C. - 476 d.C.)*, Como, 2013, p. 228.

<sup>9</sup> Il termine evergetismo rappresenta un neologismo, utilizzato per la prima volta in modo tecnico da A. BOULANGER nel lontano 1923 (*Aelius Aristides et la sophistique dans la province d'Asie au II siècle de notre ère*, Paris, 1923). Da allora un numero sempre crescente di saggi e di monografie, di colloqui e di volumi miscellanei è stato dedicato a questo concetto e, nell'ambito degli studi sul mondo romano, la nozione è stata sottoposta a un tale processo di allargamento da assumere un valore onnicomprensivo.

<sup>10</sup> A fronte del carattere estremamente frammentato dell'iscrizione pliniana (si veda quanto osservato *supra* nt. 6), la memoria della stessa risulta affidata agli antichi apografi e, attraverso la me-

2. Trascrivo il *titulus* pliniano secondo l'edizione critica predisposta da Werner Eck nel saggio intitolato: «Die große Pliniusinschrift aus Comum: Funktion und Monument»<sup>11</sup> (ciononostante, solo per ragioni di 'uniformità espositiva', continuerò a riferirmi a esso richiamando la sua collocazione nel *Corpus Inscriptionum Latinarum* [CIL, V 5262] e nel primo volume delle *Inscriptiones Latinae Selectae* [ILS, 2927]).

C(aius) Plinius L(uci) f(ilius) Ouf(entina) Caecilius [Secundus co(n)s(ul)] / augur  
legat(us) pro pr(aetore) provinciae Pon[ti et Bithyniae pro]/consulari<sup>12</sup> potesta[te]

---

diatazione operata da questi, alle numerose letture palinogenetiche che di essa sono state realizzate, anche in tempi recenti, in più occasioni apportatrici di integrazioni e di puntualizzazioni testuali anche significative. Il primo ad avere 'ricomposto' sotto il profilo testuale il *titulus* sarebbe stato il giurista e politico Paolo Michele Cotta, anche se, come ha puntualmente documentato A. BELLONI, *L'Alciato e il diritto pubblico romano. I Vat. Lat. 6216, 6271, 7071, I. I Rerum patriae libri*, Città del Vaticano, 2016, *praecipue* p. 81, 85, Andrea Alciato sarebbe riuscito nell'intento di fare passare la (ri)scoperta della celebre iscrizione comense come opera sua, sottraendo, quindi, al Cotta il merito di avere 'riacostato' le diverse parti in cui essa sarebbe stata scissa, forse, già all'atto della sua stata traslazione da Como a Milano. Tra le diverse edizioni del testo lapideo, si vedano K. STROBEL, *Laufbahn und Vermächtnis des jüngeren Plinius: Zu CIL V 5262*, in W. HUSS - K. STROBEL, *Beiträge zur (Alten) Geschichte*, Bamberg, 1983, p. 37 ss.; P. LÓPEZ BARJA, *Epigrafia latina: las inscripciones romanas desde los orígenes al siglo III D.C.*, cit., p. 168; ALFÖLDY, *Die Inschriften des Jüngeren Plinius*, cit., p. 222; W. ECK, *Provinz - Ihre Definition unter politisch-administrativem Aspekt*, in H. VON HESBERG, *Was ist eigentlich Provinz? Zur Beschreibung eines Bewusstseins, Schriften des Archäologischen Instituts der Universität zu Köln*, Köln, 1995, p. 15. (ora in *Die Verwaltung des römischen Reiches in der Hohen Kaiserzeit: ausgewählte und erweiterte Beiträge*, 2, Basel, 1997, p. 168); ID., *Die große Pliniusinschrift aus Comum: Funktion und Monument*, in *Varia Epigraphica. Atti del Colloquio Internazionale di Epigrafia, Bertinoro, 8-10 giugno 2000* (cur. G. ANGELI BERTINELLI, A. DONATI), Faenza, 2001, p. 229; *Die Inschrift: Fragment einer Kultur*, in *Acta XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae*, Barcelona, 2007, p. 449; B. GOFFIN, *Euergetismus in Oberitalien*, Bonn, 2002, p. 487 ss.

<sup>11</sup> ECK, *Die große Pliniusinschrift aus Comum*, cit., p. 229.

<sup>12</sup> A fronte della 'forma' *consulari potestate* - 'ammessa' da Theodor Mommsen e a lungo condivisa dalla pressoché totalità degli studiosi - sembra più plausibile e, quindi, da preferire l'integrazione, 'suggerita' da Eugen BORMANN e, ancora di recente, ripresa e sviluppata, attraverso articolate e convincenti argomentazioni di ordine testuale, da ALFÖLDY, *Die Inschriften des Jüngeren Plinius*, cit., p. 221 ss. - *proconsulari potestate*. Essa, infatti, comportando l'aggiunta di tre lettere: *pro*, meglio riesce a 'riempire' la seconda riga dello specchio epigrafico, evitando così la necessità di prefigurare una disposizione del tutto asimmetrica del testo, con una spaziatura alquanto irregolare tra le singole lettere o, in via alternativa, con un distanziamento inverosimilmente ampio tra le ultime parole. Analoga integrazione Alföldy l'ha proposta per CIL, XI 5272 = CIL, VI 1552 (p. 3805, 4712) = AE, 1892, 5 = AE, 1999, 92 = AE, 1999, 612, *Regio VI, Hispellum: [C(aius) Plinius L(uci) f(ilius) Ouf(entina), Caecilius Secundus co(n)s(ul) augur] / [Xvir stlit(ibus) iudicand(is) trib(unus) mil(itum) leg(ionis) III Galli]ca[e] / [sevir eq(uitum) R(omanorum) quaestor Imperatoris trib(unus) plebis pr(aetore) / [praef(ectus) aer(arii) milit(aris) praef(ectus) aer(arii) Saturni cur(ator) alvei] Tiberis ex*

in eam provinciam e[x senatus consulto ab] / Imp(eratore) Caesar(e) Nerva Traiano Aug(usto) German[ico Dacico p(atre) p(atriciae) missus,] / curator alvei Ti[b]eris et riparum et [cloacarum urbis,] / praef(ectus) aerari Saturni, praef(ectus) aerari mil[itaris, pr(aetor,)] trib(unus) plebis] / quaestor imp(eratoris), sevir equitum [Romanor(um) turmae --] / trib(unus) milit(um) leg(ionis) [III] Gallica[e in provincia Syria, Xvir stli]/tib(us) iudicand(is) therm[as ex HS ---] adiectis in / ornatum HS CCC (trecentis milibus nummum) [-- et eo amp]lius in tutela[m] / HS CC (ducentis milibus nummum) t(estamento) f(ieri) i(ussit) [item in alimenta] libertor(um) suorum homin(um) C / HS [XVIII] LXVI DCLXVI (decies octies centena milia et sexaginta sex milia cum sescentis sexaginta sex nummum) rei [p(ublicae) legavit, quorum inc]rement(a) postea ad epulum / [p]leb(is) urban(ae) voluit pertin[ere --- vivu?]s dedit in aliment(a) pueror(um) / et puellar(um) pleb(is) urban(ae) HS [D (quingenta milia), item in bybliotheam HS --- et] in tutelam bybliothe/cae HS C (centena milia).

Rispetto alla natura e, di riflesso, alla funzione da ascrivere all'epigrafe sono state proposte 'letture' alquanto diversificate, per quanto – come si è anticipato – possono ritenersi espressione di un convincimento assai diffuso e radicato sia l'ipotesi secondo cui l'iscrizione avrebbe trovato collocazione all'interno o delle terme o della biblioteca di Como<sup>13</sup> – edifici di cui Plinio aveva finanziato la realizzazione (oltre a garantirne l'arredo e le decorazioni, nonché la manutenzione e, quindi, il costante funzionamento)<sup>14</sup> – sia quella che ne identifica il testo con (una parte di) quanto l'oratore avrebbe disposto nel suo testamento<sup>15</sup>.

In ogni caso, un dato sembra incontrovertibile: il *titulus* – per il fatto di riferire la paternità del proprio contenuto direttamente a Plinio (impiego del caso nominativo); di elencare le diverse cariche magistratuali e sacerdotali da lui rivesti-

---

*s(enatus) c(onsulto) pro[consulari potestate legatus pr(o) pr(aetore) provinciae Ponti] et Bithyniae et legatus / [in eam ab Imp(eratore) Caes(are) Nerva Traiano Aug(usto) missus testame]nto / [[fieri]] iussit.*

<sup>13</sup> Di contro, trovano sempre meno credito sia l'ipotesi secondo cui il testo lapideo sarebbe stato iscritto, quale *titulus honorarius*, ai piedi di una statua raffigurante lo stesso Plinio; sia l'ipotesi secondo cui in esso sarebbe dato cogliere il carattere di epigrafe funeraria, apposta al monumento sepolcrale dell'oratore. Quanto alla prima ipotesi si è, giustamente, obiettato come a renderla inverosimile vi sia l'uso costante del caso nominativo, laddove, di regola, le iscrizioni onorarie presentano il dedicatario in dativo, nonché l'assenza di qualsiasi riferimento a un possibile dedicante o, comunque, a un soggetto 'responsabile' della presentazione pubblica dell'iscrizione; le stesse ragioni porterebbero a escludere che si tratti di un'iscrizione funeraria, tanto più a considerare – si è osservato – che gli atti di liberalità (pliniani), di cui l'epigrafe fornisce ampia elencazione (si veda *infra*), non troverebbero, di regola, menzione nei monumenti funebri. In proposito si veda ECK, *Die große Pliniusinschrift aus Comum*, cit., p. 232 ss.

<sup>14</sup> Si veda *infra*.

<sup>15</sup> Si veda *infra*.

te; di fornire un quadro d'insieme delle benemerenze di cui, sia *mortis causa*<sup>16</sup> sia *inter vivos* (rispetto a queste ultime, però, limitatamente a quelle aventi carattere di 'fondazione'<sup>17</sup>)<sup>18</sup> – appare connotato da un valore simbolico e da una capacità di (auto)rappresentazione del tutto eccezionali e, in ragione di ciò, costituisce un vero e proprio *unicum* nell'ambito della coeva documentazione lapidea (non solo italice ma anche provinciale).

Al riguardo, risulta carica di suggestione la proposta di Werner Eck di assumere quale termine di paragone della stessa e, di riflesso, quale modello a cui Plinio si sarebbe ispirato, l'*Index rerum a se gestarum* augusteo. L'epigrafe rappresenterebbe, quindi, una sorta di *res gestae et impensae Plinii Secundi*<sup>19</sup>; così connotata sarebbe stata destinata a un *locus celeberrimus*, ossia idoneo ad attrarre l'attenzione di un gran numero di potenziali lettori<sup>20</sup>, luogo che – come si è detto – i più hanno proposto di identificare con uno dei locali del complesso termale<sup>21</sup> voluto e finanziato dallo stesso Plinio (costui aveva, altresì, previsto nel suo testamento la costituzione di due fondi in denaro, finalizzati ad assicurare l'uno l'arredo e le decorazioni, l'altro la manutenzione della struttura)<sup>22</sup>.

3. CIL, V 5262 = ILS, 2927 riporta, innanzitutto, nella prima riga, in forma estesa e completa, l'onomastica pliniana: *Caius Plinius Caecilius Secundus*<sup>23</sup>; a tali

---

<sup>16</sup> Si veda *infra*.

<sup>17</sup> Sul significato tecnico-giuridico ascritto dalla giusromanistica al termine 'fondazione', si veda *infra*.

<sup>18</sup> Si veda *infra*.

<sup>19</sup> Così ECK, *Die große Pliniusinschrift aus Comum*, cit., p. 234; dello stesso Autore si veda anche *Die Inschrift: Fragment einer Kultur*, cit., p. 460; del medesimo avviso anche A. GUADAGNUCCI, *L'Italia del Nord nell'impero romano. Regioni e connettività*, Pisa, 2018, p. 29, 46, 58-59.

<sup>20</sup> In argomento, si vedano, per tutti, F. TRIFILÓ, *Power, Architecture and Community in the Distribution of Honorary Statues in Roman Public Space*, in C. FENWICK - M. WIGGINS - D. WYTHE, TRAC 2007, *Proceedings of the Seventeenth Annual Theoretical Roman Archaeology Conference*, London, 2007 (ma 2008), p. 109 ss.; A. VALVO, *In celeberrimo loco*, in *L'iscrizione esposta. Atti del Convegno Borgbesi*, 2015 (cur. A. DONATI), Faenza, 2016, p. 39 ss. Per quanto concerne, nello specifico, l'epigrafe pliniana, si veda ECK, *Die große Pliniusinschrift aus Comum*, cit., p. 234.

<sup>21</sup> Si veda *supra* e *infra*.

<sup>22</sup> Si veda *supra* e *infra*.

<sup>23</sup> Come è risaputo, Plinio, a seguito della morte del padre, *Lucius Caecilius Secundus*, intervenuta, probabilmente nel 72 d.C., quando egli era ancora impubere, sarebbe ricaduto, per circa un biennio, sotto la tutela di Verginio Rufo. Di seguito, sarebbe stato adottato dallo zio materno, *Caius Plinius Secundus*. Secondo la gran parte degli studiosi l'adozione sarebbe intervenuta per via testamentaria, quindi, nel 79 d.C., a seguito della morte di *Caius Plinius Secundus*, durante l'eruzione del Vesuvio (24 agosto); non è, però, mancato chi ha sostenuto che, già nel 76 d.C., in concomitanza con l'assunzione della toga virile, Plinio sarebbe stato fatto oggetto di *adrogatio* (sul punto si veda, per tutti, *Opere di Plinio Cecilio Secondo*, 1 [cur. F. TRISOLIO], Torino, 1996, p. 10). In ogni caso, in con-

*nomina* affianca il patronimico, *Luci filius* e la menzione della tribù *Oufentina* a cui entrambi, Plinio e il di lui padre, *Lucius Caecilius Secundus*<sup>24</sup>, sarebbero stati iscritti<sup>25</sup>.

Di seguito, ossia dall'ultima parola (*consul*) della r. 1 all'inizio della r. 9, l'iscrizione ricostruisce il *cursus honorum* di Plinio. Costui, *suorum magistratuuum quidam quasi nomenclator*<sup>26</sup>, riporta, in ordine 'decescente' (eccezion fatta per il consolato e per l'augurato, che figurano posti in principio), tutte le cariche e le funzioni pubbliche rivestite dall'oratore nel corso della vita.

Tale completezza – più esattamente, il fatto che l'elencazione ricomprenda anche la carica di *legatus pro praetore proconsulari potestate* che, come è noto, Plinio assunse a partire dal 110 (o dal 111) d.C. e che ancora rivestiva al momento della morte, intervenuta, verosimilmente, nel 113 d.C. – ha indotto la quasi totalità degli interpreti a riferire il contenuto del testo lapideo e, di conseguenza, del testamento pliniano da cui il lapicida avrebbe attinto<sup>27</sup>, agli ultimi anni della vita dell'oratore (anche se a prima del 113 d.C., considerato che a qualificare l'imperatore Traiano non ricorre l'appellativo di *optimus*, da lui assunto proprio in quell'anno<sup>28</sup>).

Questa prima parte di CIL, V 5262 = ILS, 2927 e, correlativamente, il *cursus honorum* pliniano<sup>29</sup> esulano dalle limitate finalità ricostruttive del presente contri-

---

seguenza del nuovo *status* giuridico così acquisito, Plinio avrebbe mutato la sua denominazione da *Caius* (o *Lucius*) *Caecilius Secundus* in *Caius Plinius Caecilius Secundus*. Il nome completo, Caio Plinio Cecilio Secondo, è riportato anche in CIL, V 5263 e CIL, V 5667.

<sup>24</sup> Vi è, ormai, in dottrina ampia condivisione circa l'identificazione del padre naturale di Plinio; si veda, *ex multis*, A.N. SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny. A Historical and Social Commentary*<sup>2</sup>, Oxford, 1998, p. 70; G. ALFÖLDY, *Ein Tempel der Herrscherkultes in Comum*, in *Athenaeum*, 61, 1983, p. 363, nt. 4; G. LURASCHI, *Aspetti di vita pubblica nella Como dei Plini*, in *Plinio, i suoi luoghi, il suo tempo*, Como, 1984 (ora in *Storia di Como antica. Saggi di archeologia, diritto e storia*, Como, 1997, p. 470 e ivi nt. 38); cfr. anche López Barja, *Epigrafia latina*, cit., p. 168.

<sup>25</sup> Si trattava di una tribù fondata intorno al 318 a.C., territorialmente posizionata lungo la valle del fiume Ufente, lungo la via Appia, nel Lazio meridionale, tra le località di Terracina e Priverno.

<sup>26</sup> Così SARTORI, *Le pietre e la storia*, cit., p. 228.

<sup>27</sup> Si veda *supra*.

<sup>28</sup> Si veda, per tutti, la dettagliata analisi condotta da J.M. CORTÉS COPETE, *Traiano, optimus princeps*, in J.M. BLAZQUEZ - J. ALVAR, *Traiano*, Roma, 2010, p. 305 (trad. ital. di: *Traiano*, Madrid, 2003).

<sup>29</sup> Un quadro esaustivo del *cursus honorum* pliniano è in TH. MOMMSEN, *Zur Lebensgeschichte des jüngeren Plinius*, in *Hermes*, 3, 1869, p. 31 ss. (= *Gesammelte Schriften*, 4, *Historische Schriften*, Berlin, 1906); più di recente, si veda l'ampia disamina svolta da D.A. MIGNOT, *Pline le Jeune, le juriste témoin de son temps d'après sa correspondance*, Aix-en-Provence, 2008, *praecipue* p. 73 ss. Va, in ogni caso, tenuto presente che rispetto alla data di assunzione e alla durata delle diverse cariche che (anche alla luce di quanto attestato da CIL, V 5262 = ILS, 2927) risultano avere composto il *cursus*

buto che – come si è indicato nel titolo – intende focalizzare l’attenzione sulla parte successiva dell’epigrafe, dalla terza parola, ‘*thermas*’, della r. 9 sino alla conclusione (r. 15)<sup>30</sup>.

Del quadro, che essa delinea, dei più rilevanti atti evergetici compiuti da Pli-

---

*honorum* pliniano sussistono ampi margini di incertezza e, quindi, è ammissibile sempre l’oscillazione di qualche anno, anche in ragione della possibilità che Plinio abbia beneficiato di ‘scorciatoie’, ossia di *beneficia* imperiali volti ad abbassare l’età minima richiesta per l’assunzione di un determinato *honor*; in questi termini si è, prudentemente, espresso, C. MORESCHINI, *Plinio il Giovane*, in *Storia di Como*, I/2, cit., p. 259.

<sup>30</sup> Vale, comunque, richiamare, per quanto possibile, secondo l’ordine cronologico di assunzione le diverse cariche pubbliche di cui, secondo quanto riferito (anche) da CIL, V 5262 = ILS, 2927 Plinio venne insignito: il *decemviratus stilitibus iudicandis* (rivestito in un anno non precisabile) [r. 8-9] (cfr. *Ep.* 6.12.2); il tribunato militare, che gerì in Siria presso la *legio III Gallica* tra il settembre dell’81 e il febbraio-marzo dell’82 d.C., in qualità di incaricato dell’amministrazione finanziaria dell’esercito [r. 8] (cfr. *Ep.* 7.31.2, *Ep.* 8.14.7); la carica di *sevir equitum Romanorum*, che assunse, a seguito di nomina augustea, una volta rientrato a Roma dalla Siria (il periodo non risulta determinabile in modo più preciso), e che lo pose al comando di una delle sei turme di cavalieri [r. 7]; la questura, che esercitò nell’89 o (meglio) nel 90 d.C., in qualità di *questor imperatoris (vel Caesaris)*, ossia nella veste di segretario dell’Augusto, incaricato, tra l’altro, di leggerne le comunicazioni in senato [r. 7] (cfr. *Ep.* 7.16.2); il tribunato della plebe, carica che conseguì nel 91-92 d.C. [r. 6] (cfr. *Ep.* 1.23); la pretura, la cui precisa datazione ha dato luogo a molteplici interventi e a una lunga disputa, anche se attualmente sembra potersi ritenere prevalente l’ipotesi che la colloca nel 93 d.C. [r. 6] (cfr. *Ep.* 7.16.2); la *praefectura aerarii militaris* e quella *aerarii Saturni*, la prima, conferitagli da Domiziano, la rivestì, con ogni probabilità, dal 94 al 96 d.C., la seconda, attribuitagli da Nerva e da Traiano, la resse, insieme al carissimo amico Cornuto Tertullo, dal gennaio del 98 all’agosto del 100 d.C. [r. 6] (cfr. *Ep.* 1.10.9, *Ep.* 10.3a.1, *Paneg.* 90.6, *Paneg.* 91.1); il consolato suffetto, che esercitò, avendo come collega Corauto Tertullo, senza, peraltro, che intervenisse alcun intervallo con la carica di *praefectus aerarii Saturni* (cfr. *Paneg.* 91.1, *Paneg.* 92.1-2), nel mese di settembre e forse anche in quello di ottobre del 100 d.C. [r. 1] (cfr. *Paneg.* 60.4-5, *Paneg.* 92.2-4); l’augurato, che accolse, a seguito della morte di Frontino, nel 103 d.C. [r. 2] (cfr. *Ep.* 4.8, *Ep.* 10.13); la *cura alvei Tiberis et riparum et cloacarum urbis*, che tenne in data incerta, tra il 104-105 e il 106-107 d.C. [r. 5]; il governatorato del Ponto e della Bitinia, che rivestì a partire dal 110 (o dal 111) d.C. sino all’inizio del 113 d.C., quale *legatus pro praetore proconsulari potestate*, quasi a sommare in sé la duplice veste di emissario imperiale (*legatus pro praetore*) e di *proconsul* (si veda *supra* nt. 12) inviato dal senato. Si trattò per Plinio dell’ultimo incarico pubblico, forse del più rilevante e delicato tra tutti quelli che affrontati, se è vero che – come è stato sostenuto – l’attribuzione alla sua persona del rango di *legatus pro praetore proconsulari potestate* – che, tra l’altro, avrebbe comportato il trasferimento del Ponto e della Bitinia dal controllo del senato a quello dell’imperatore – avrebbe fatto parte di un disegno più articolato, il quale avrebbe dovuto finalizzarsi in una campagna militare contro i Parti. Tale obiettivo sarebbe stato vanificato, dalla morte di Plinio, intervenuta, mentre si trovava ancora nella provincia o, forse, al suo rientro a Roma, nel 113 d.C., anno a partire dal quale, come è noto – con il brusco interrompersi della corrispondenza ufficiale con Traiano, in concomitanza con la notizia della morte del prosuoocero *L. Calpurnio Fabato* (cfr. *Ep.* 10.120(121)-121(122)) – di lui non si ha più alcuna traccia [rr. 2-4]. Merita, poi, notare che a Como Plinio non fece parte della curia e non ricoprì nessuna magistratura, limitandosi ad assumere il titolo onorifico di *flamen* del divo Tito (cfr. CIL, V 5667).

nio a beneficio di Como, sua città natale, si vuole, infatti, proporre una lettura che, per quanto ancora interlocutoria, ne ricostruisca la struttura e la *ratio* logico-espositiva e ne analizzi i contenuti.

4. L'elencazione delle evergesie pliniane si presta alla seguente suddivisione<sup>31</sup>: sino alla quarta parola, *pertinere* della r. 13 vengono riferiti le liberalità che Plinio *testamento fieri iussit* [r. 11] (*legavit* [r. 12]), ossia quelle che egli istituì per testamento; di seguito, vengono richiamate quelle che, in 'forma' di 'fondazione'<sup>32</sup>, *vivus*<sup>33</sup> *dedit*<sup>34</sup> [r. 13], le quali, quindi, costituirono l'oggetto di una disposizione *inter vivos*, funzionale a destinare determinati beni (per lo più somme di denaro) alla realizzazione, *in perpetuum*, di scopi di pubblica utilità.

Quali lasciti testamentari sono, in successione, menzionati: l'edificazione [r. 9] – di cui si è già fatto cenno<sup>35</sup> – delle terme di Como (per una somma il cui ammontare non risulta più leggibile, mancando in quel punto il testo lapideo<sup>36</sup>) e, al contempo [rr. 9-11], la predisposizione di due fondi in denaro da utilizzare *in ornamentum*, ossia per l'arredo e le decorazioni, e per la *tutela*, ossia per la manutenzione<sup>37</sup> del complesso<sup>38</sup> (*thermas ex HS ... adiectis in ornatum HS CCC ... et eo*

<sup>31</sup> Per una puntuale rappresentazione d'insieme, si veda, da ultimo, L. ZERBINI, *Pecunia sua. Munificenza privata ed utilità pubblica nelle città romane delle regiones IX ed XI*, Soveria Mannelli, 2008, p. 27 e ivi nt. 12 con ampia bibliografia.

<sup>32</sup> La giusromanistica è usa utilizzare il termine 'fondazione' come «espressione comprensiva dei mezzi con cui i romani hanno cercato di destinare certi beni ad una finalità perpetua», così M. AMELOTI, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale. I. Le forme classiche di testamento*, Firenze 1966, p. 138. Sul punto, si veda, per tutti, A. MAGIONCALDA, *Donazioni private a fini perpetui destinate alle città. Esempi dalla documentazione latina in età imperiale*, Roma, 1999, p. 175 ss., *praecipue* p. 186 nt. 61; sul contenuto di CIL, V 5262 = ILS, 2927, *praecipue*, 184-186; si vedano, altresì, F. TRISOGLIO, *La personalità di Plinio il Giovane nei suoi rapporti con la politica, la società e la letteratura*, Torino, 1972, p. 60 nt. 2; R. LAURENDI, *Institutum Traiani. Alimenta Italiae obligatio praediorum sors et usura. Ricerche sull'evergetismo imperiale per il sostegno all'infanzia nell'Italia romana*, Roma, 2018, p. 22 e s. nt. 30 e ivi ulteriore bibliografia.

<sup>33</sup> Circa l'impossibilità di accogliere la proposta di J. CARCOPINO, *Rencontres de l'histoire et de la littérature romaines*, Paris, 1963, p. 179 e s., di integrare alla r. 13 di CIL, V 5262 = ILS, 2927 in luogo di *[vivus]* *[ante tempus]*, si vedano le condivisibili argomentazioni di ordine testuale addotte da L. VIDMAN, *Rencontres de l'histoire et de la littérature romaines by Jérôme Carcopino*, in *Listy filologické/Folia philologica*, 88.3, 1965, p. 355.

<sup>34</sup> Sulla locuzione e su altre espressioni nella sostanza equipollenti si veda MAGIONCALDA, *Donazioni private a fini perpetui*, cit., p. 179.

<sup>35</sup> Si veda *supra*.

<sup>36</sup> Dubitativamente MAGIONCALDA, *Donazioni private a fini perpetui*, cit., p. 185 nt. 58 afferma: «un'altra somma (il cui ammontare è perduto in lacuna), era stata lasciata per le terme, non sappiamo esattamente a che scopo (costruzione? restauro? o altro?)».

<sup>37</sup> Sul significato da ascrivere al sostantivo *tutela* nello specifico contesto edilizio si veda F. RUSSO, *La tutela degli edifici nelle città dell'impero romano in età antonina. Considerazioni in margine a D. 50.10.7*, in *Latomus*, 80, 2021, p. 884 ss. il quale ha osservato come *tutela* corrisponda «per

*amplius in tutelam HS CC*); quindi [rr. 11-13], l'istituzione, tramite legato (*legavit*)<sup>39</sup>, di un altro fondo – costituito da 1.866.666 sesterzi<sup>40</sup> – al quale, peraltro, Plinio riconnetteva una finalità non propriamente pubblica, ossia a favore della collettività comense, bensì privata. Gli interessi maturati ogni anno da tale considerevolissima somma – la più alta attestata non solo in Italia, ma in tutta la documentazione latina per una 'fondazione' privata<sup>41</sup> – avrebbero dovuto, infatti, essere impiegati per il mantenimento (*alimenta*) *in perpetuum* di cento suoi liberti<sup>42</sup> (*item in alimenta libertorum suorum hominum C HS [XVIII] LXVTDCLXVI rei publicae legavit*), verosimilmente fatti oggetto di manomissione testamentaria<sup>43</sup> (in mancanza di una specifica indicazione, i più hanno ritenuto che il tasso di interesse fosse pari al 6%<sup>44</sup>, per un importo annuo di circa 112.000 sesterzi<sup>45</sup> e, quindi, di circa 1120 sesterzi per ognuno dei cento liberti beneficiati). Solo in un secondo

---

significato a *tuitio*, termine che sembra indicare, nelle fonti epigrafiche lo stesso tipo di intervento conservativo ed anzi preventivo» (p. 889, nt. 18).

<sup>38</sup> Si veda *supra* nt. 6.

<sup>39</sup> La possibilità per i *municipia* di ricevere legati fu legalizzata al tempo dell'Imperatore Nerva (il cui intervento sarebbe stato, ulteriormente, disciplinato da Adriano); cfr. Tit. Ulp. 24.28: *Civitatibus omnibus, quae sub imperio populi Romani sunt, legari potest idque a divo Nerva introductum, postea a senatu, auctore Hadriano, diligentius constitutum est*. Sul punto, si vedano, *ex multis*, GUADAGNUCCI, *L'Italia del Nord nell'impero romano*, cit., p. 73; MAGIONCALDA, *Donazioni private a fini perpetui*, cit., p. 176 e s. e ivi nt. 7; I. CAO, *Alimenta. Il racconto delle fonti*, Padova, 2010, p. 170 nt. 4 ove ulteriore bibliografia.

<sup>40</sup> Come ha opportunamente sottolineato ZERBINI, *Pecunia sua*, cit., p. 28 nt. 14, «l'irregolarità della somma di denaro elargita non ha eguali nel panorama, piuttosto variegato, delle fondazioni»; al riguardo, si veda J. CARLSEN, *Gli alimenta imperiali e privati in Italia: ideologia ed economia*, in *Demografia, sistemi agrari, regimi alimentari nel mondo antico. Atti del Convegno Internazionale di Studi, Parma, 17-19 ottobre 1997* (cur. D. VERA), Bari, 1999, p. 283. Cfr., altresì, SCUDERI, *Iscrizioni su opere pubbliche in Transpadana*, cit., p. 245 e s., nt. 53.

<sup>41</sup> Si veda MAGIONCALDA, *Donazioni private a fini perpetui*, cit., p. 184; ZERBINI, *Ivi*, p. 28, 72. Cfr., inoltre, SCUDERI, *Ibidem*, con ulteriori riferimenti bibliografici.

<sup>42</sup> Secondo alcuni autori anche dei figli dei liberti dei loro figli e/o di quanti si fossero trovati alle loro dipendenze.

<sup>43</sup> Si veda LÓPEZ BARJA, *Epigrafia latina*, cit., p. 169 ove si sottolinea che «*de acuerdo con la ley Fufia Caninia, Plinio no podía manumitir de este modo [ossia tramite testamento] a más de 100 [schiavi]*». In merito all'attenzione 'umanitaria' che Plinio riservava ai suoi schiavi e alla sua propensione a manomettersi si veda, in particolare, *Ep.* 8.16.1; cfr. anche *Ep.* 6.32.2.

<sup>44</sup> Del resto, lo stesso Plinio, in *Ep.* 7.18.2, sembra indicare tale tasso come il più opportuno; si veda *infra*. Vi è, comunque, stato chi ha ipotizzato, alternativamente, un tasso di interesse del 4,5% di tale avviso V. DUNCAN-JONES, *The Economy of the Roman Empire. Quantitative Studies*, Cambridge, 1974, p. 29 e n. 8; p. 171 e nt. 638, 228; 266 e s.; p. 376; cfr. anche ZERBINI, *Pecunia sua*, cit., p. 28 e s. e ivi nt. 15, che ipotizza toccasse a ogni liberto «una sorta di rendita vitalizia o 'pensione', compresa tra i settanta e gli ottantacinque sesterzi mensili».

<sup>45</sup> Si veda, sul punto, V.A. SIRAGO, *L'Italia agraria sotto Traiano*, Napoli, 1991, p. 292.

momento (*postea*), ossia – si ritiene comunemente – una volta che i cento liberti fossero tutti venuti a mancare <sup>46</sup>, lo stesso reddito avrebbe dovuto essere impiegato per allestire un *epulum* (un banchetto pubblico) <sup>47</sup>, destinato, anch'esso *in perpetuum*, alla *plebs urbana* («il popolo minuto, fatto di salariati, lavoratori dipendenti, piccoli artigiani, parassiti» <sup>48</sup>) di Como <sup>49</sup> (*quorum incrementa postea ad epulum plebis urbanae voluit pertinere*).

Vale richiamare come, (anche) in ragione dell'enorme somma di denaro che risulta essere stata messa a disposizione da Plinio (1.866.666 sesterzi) affinché i relativi interessi fossero impiegati *in alimenta*, si è da più parti ritenuto che negli intendimenti dell'oratore i (suoi) cento liberti avrebbero dovuto ricevere non solo il vitto, ma anche il vestiario e l'alloggio. Plinio all'atto di *legare* (alla *res publica* di Como) *in alimenta libertorum suorum hominum C HS |XVIII| LXVTDCLXVI*, avrebbe, cioè, inteso fare riferimento all'accezione tecnico-giuridica di *alimenta* precisata da Giavoleno Prisco in D. 34.1.6 (Iavolen. 2 ex Cassio): *Quae continentur appellatione alimentorum. Legatis alimentis cibaria et vestitus et habitatio debentur, quia sine his ali corpus non potest: cetera quae ad disciplinam pertinent legato non continentur*.

Per il giureconsulto – tra l'altro, attivo proprio in età traianea – nei legati di alimenti sarebbero stati, per l'appunto, ricompresi, non solo *cibaria*, ma anche *vestitus* e *habitatio* (*Quae continentur appellatione alimentorum. Legatis alimentis cibaria et vestitus et habitatio debentur*). Senza questi 'supporti', infatti, il corpo non avrebbe potuto 'sostentarsi' adeguatamente e, quindi, sopravvivere (*quia sine his ali corpus non potest*); di contro, sempre secondo il giurista, l'attribuzione di *alimenta* non avrebbe comportato alcuna prestazione concernente l'educazione e l'istruzione dell'alimentando (*cetera quae ad disciplinam pertinent legato non continentur*) <sup>50</sup>. Così, estensivamente, connotata, l'*appellatio alimentorum*, avrebbe

<sup>46</sup> Secondo MAGIONCALDA, *Donazioni private a fini perpetui*, cit., p. 184 e s. e ivi nt. 56 «è probabile che il termine fosse specificato meglio da Plinio nel suo testamento»; si veda anche ZERBINI, *Ivi*, p. 29.

<sup>47</sup> Si veda, per tutti, ZERBINI, *Pecunia sua*, cit., p. 28-29 e 72-73.

<sup>48</sup> Così LURASCHI, *Aspetti di vita pubblica nella Como dei Plini*, cit., p. 485; negli stessi termini A. SARTORI, *Umili 'Comenses'*, in *Oblatio. Raccolta di studi di antichità ed arte in onore di Aristide Calderini*, Como, 1971, p. 771 ss.

<sup>49</sup> ZERBINI, *Pecunia sua*, cit., p. 73 ha, opportunamente, rimarcato come «anche i banchetti pubblici [potessero] costituire un importante sostegno alimentare per quelle persone che vivevano in una condizione di indigenza, una sorta di supplemento al quotidiano: *sed oportet privatis utilitatibus publicas, mortalibus aeternas anteferre multoque diligentius muneri suo consulere quam facultatibus*» (*Ep.* 7.18.15).

<sup>50</sup> Riguardo al significato da ascrivere in D. 34.1.6 al lemma *disciplina*, si veda D.A. CENTOLA, *A proposito del contenuto dell'obbligazione alimentare. Riflessioni storiche*, in *SDHI*, 72, 2006, p. 181, il quale ha, altresì, precisato che «poiché nel legato, come è noto, massima rilevanza è riconosciuta

fatto riferimento a tutti i mezzi indispensabili all'esistenza umana (non solo al nutrimento), ossia a tutto ciò che fosse stato (ritenuto) necessario alla vita (in questo senso 'metaforico' e non in quello strettamente letterale – è stato, infatti, sostenuto – andrebbe interpretata la frase: *quid sine his ali corpus non potest*<sup>51</sup>).

I cento liberti pliniani sarebbero stati, quindi, dotati di tutto il necessario per avviare la loro nuova esistenza di uomini liberi<sup>52</sup>, per radicarsi e per affermarsi nella comunità di Como all'interno di quello che Plinio considerava il decoro più importante della città: il *civium numerus* (*Cupio enim patriam nostra omnibus quidem rebus augeri, maxime tamen civium numero; id enim oppidis firmissimum ornamentum*<sup>53</sup>). Al contempo, essi, nell'ottica della perpetuazione romana della stirpe, avrebbero assolto alla funzione di tramandare onorevolmente il gentilizio dei *Plinii*, impedendo così che esso andasse dimentico in mancanza di discendenti legittimi<sup>54</sup> (non si ha, infatti, notizia di figli nati a Plinio<sup>55</sup>).

Quanto alle elargizioni realizzate da Plinio in vita (*vivus*), sempre a beneficio della *res publica* di Como, vale sottolineare come a venire in rilievo siano – lo si è, peraltro, anticipato<sup>56</sup> – unicamente quelle derivanti da atti di 'fondazione'.

Le ultime tre righe [rr. 13-15] del testo epigrafico richiamano, in sequenza, la dazione (*dedi*): della somma di 500.000 sesterzi (*HS D*) al fine di finanziare *in perpetuum* l'erogazione di *alimenta* ai *pueri* e alle *puellae*, ossia ai giovani ancora im-

---

all'aspetto volitivo del testatore l'esclusione dal legato di alimenti delle spese per la disciplina non è di certo assoluta, ma in qualche modo superabile in base appunto a una diversa volontà del testatore, come esplicitamente ricorda Paolo nel passo successivo: D. 34.1.7 Paul. 14 resp.: <*Nisi aliud testatorem sensisse probetur*>. Dello stesso avviso LAURENDI, *Institutum Traiani*, cit., p. 21.

<sup>51</sup> Così CENTOLA, *Ivi*, p. 180, il quale – nel sottolineare come tale accezione di *alimentum* si rinvenga in H.E. DIRKSEN, (*Manuale Latinitatis Fontium Iuris Civilis Romanorum. Thesauri Latinitatis Epitome*, in *Usum Tironum*, London, 2024, s.b.v.) e in E. FORCELLINI (*Totius Latinitatis Lexicon*, Patavii, s.b.v.) – ha, tra l'altro, affermato che «il considerare tra gli alimenti – nel senso più ampio del termine – il vitto, l'alloggio ed il vestiario trova conferma, nonostante qualche oscillazione, anche in altre fonti giurisprudenziali del principato in tema di legato di alimenti: Cervidio Scevola (D. 34.1.20.1, Scaev. 3 resp.), Paolo (D. 34.1.12, Paul. 14 resp.) e Modestino (D. 34.1.4 pr., Mod. 10 resp.), ad esempio, si riferiscono agli *alimenta* nel senso di *cibaria* (o *diaria*) e *vestiaria*. Inoltre, lo stesso Cervidio Scevola (D. 34.1.16.2, Scaev. 18 digest.) comprende tra gli *alimenta*: *cibaria*, *vestiaria* ed *habitatio*». Va, comunque, rilevato – Centola non ha mancato di farlo (p. 181 nt. 58) – come lo stesso Cervidio Scevola in D. 34.1.13.1 (Scaev. 4 resp.) e in D. 34.1.16 pr. (Scaev. 18 digest.) sembri considerare in modo distinto *alimenta* e *vestiaria*. Cfr. anche LAURENDI, *Ivi*, p. 18 ss.

<sup>52</sup> La documentazione epigrafica attesta che i liberti *Plinii Caecilii* erano fortemente radicati e affermati nella comunità di Como.

<sup>53</sup> Così si esprime Plinio in *Ep.* 7.32.1; sul punto, si veda GUADAGNUCCI, *L'Italia del Nord nell'impero romano*, cit., p. 63 e p. 65 e s.

<sup>54</sup> Così, in particolare, si è espressa GUADAGNUCCI, *Ivi*, p. 63, *praecipue* p. 66 e s.

<sup>55</sup> Si veda *infra*.

<sup>56</sup> Si veda *supra*.

puberi<sup>57</sup>, delle famiglie appartenenti alla plebe urbana di Como (*in alimenta puerorum et puellarum plebis urbanae*)<sup>58</sup> e della somma (non più leggibile, mancando in quel punto il testo lapideo, ma dai più ritenuta ammontare a ben 1.000.000 di sesterzi<sup>59</sup>) che sarebbe servita a finanziare la costruzione della biblioteca della città, nonché di altri 100.000 sesterzi i cui interessi annui sarebbero stati ‘vincolati’ a ga-

<sup>57</sup> Si veda D. 34.1.14 (Ulp. 2 fideic.): *Mela ait, si puero vel puellae alimenta relinquuntur, usque ad pubertatem debentur. sed hoc verum non est: tamdiu enim debebitur, donec testator voluit, aut, si non paret quid sentiat, per totum tempus vitae debebuntur.* 1. *Certe si usque ad pubertatem alimenta relinquuntur, si quis exemplum alimentorum, quae dudum pueris et puellis dabantur, velit sequi, sciatur Hadrianum constituisse, ut pueri usque ad decimum octavum, puellae usque ad quartum decimum annum alantur, et hanc formam ab Hadriano datam observandam esse imperator noster rescripsit.* Secondo quanto riferisce Ulpiano, Mela, agli inizi del principato, aveva ritenuto che i fedecommessi di natura alimentare disposti a favore dei fanciulli dovessero durare sino al raggiungimento della pubertà; Ulpiano, peraltro, commentando tale opinione, la correggeva, precisando che si sarebbe dovuto tenere conto del tempo previsto dal testatore e che, in assenza di indicazione da parte sua, era da ritenere che l'alimentazione dovesse protrarsi per tutta la vita del beneficiato (pr.). Di seguito, in linea con quanto disposto da un provvedimento dell'Imperatore Adriano e confermato da Antonino Caracalla, si prevede che, a fronte di *alimenta* disposti 'sino alla pubertà', i *pueri* si ritengano beneficiati sino al raggiungimento del diciottesimo anno di età e le *puellae* sino al quattordicesimo anno, sebbene, di regola, la pubertà non possa ritenersi definita da questi limiti temporali.

<sup>58</sup> Interessante il dispositivo di D. 30.122 pr. (Paul. 3 reg.): *Civitatibus legari potest etiam quod ad honorem ornatumque civitatis pertinet: ad ornatum puta quod ad instruendum forum theatrum stadium legatum fuerit: ad honorem puta quod ad munus edendum venationemve ludos scenicos ludos Circenses relictum fuerit aut quod ad divisionem singulorum civium vel epulum relictum fuerit. hoc amplius quod in alimenta infirmas aetatis, puta senioribus vel pueris puellisque, relictum fuerit ad honorem civitatis pertinere respondetur* e di D. 30.117 (Marcian. 13 Inst.): *Si quid relictum sit civitatibus, omne valet, sive in distributionem relinquatur sive in opus sive in alimenta vel in eruditionem puerorum sive quid aliud.* Sui due testi, da ultimo, RUSSO, *La tutela degli edifici nelle città dell'impero romano in età antonina*, cit., p. 893 ss.; G. BARTOLOTTI, *Les pollicitations à l'époque romaine: étude sur les promesses au bénéfice d'une collectivité*, Thèse de doctorat en Histoire du droit soutenue le 26 septembre 2020, Université Paris II - Panthéon-Assas. École doctorale d'Histoire du droit, philosophie du droit et sociologie du droit (ED 8), *praecipue* p. 609 ss. La più antica attestazione di un'elargizione privata di tipo alimentare a favore dei fanciulli è fornita da CIL, X 5056 = ILS, 977 = FIRA., III, 55c; l'iscrizione, databile al tempo di Nerone, afferma che un tale *T. Helvius Basila*, forse un senatore, lasciò in legato alla comunità laziale di Atinia 400.000 sesterzi affinché i relativi interessi fossero destinati all'acquisto di frumento così da assicurare l'alimentazione dei *pueri* e *puellae* della città; si veda G. PAPA, *Note sulla «Tabula alimentaria» di Veleia*, in *Labeo*, 40, 1994, p. 61. In argomento, si vedano CENTOLA, *A proposito del contenuto dell'obbligazione alimentare*, cit., p. 170 e l'ampia bibliografia ivi citata in nt. 40; R. LAURENDI, *Institutum Traiani*, cit., p. 24 ss.

<sup>59</sup> Cfr. Plin. *Ep.* 5.7.3, in cui Plinio rimarca di avere speso un milione e seicentomila sesterzi per liberalità a beneficio della città di Como. Al riguardo, si veda MAGIONCALDA, *Donazioni private a fini perpetui*, cit., 185, nt. 59; B. GOFFIN, *Evergetismus in Oberitalien*, Bonn, 2002, p. 201 e s.; ZERBINI, *Pecunia sua*, cit., p. 34 nt. 37; cfr. anche GUADAGNUCCI, *L'Italia del Nord nell'impero romano*, cit., p. 51; TRISOGLIO, *La personalità di Plinio il Giovane*, cit., p. 60 nt. 2; LURASCHI, *Aspetti di vita pubblica nella Como dei Plini*, cit., p. 470 e ivi nt. 41.

rantire il funzionamento dell'edificio pubblico <sup>60</sup> <sup>61</sup> (*item in bybliotheacam HS --- et in tutelam bybliothecae HS C*).

Per Plinio, come per qualsiasi altro 'fondatore', la principale preoccupazione doveva essere quella di assicurare la virtuale perpetuità di entrambe le liberalità e, di riflesso, delle utilità e delle finalità di politica sociale a esse sottese (*per relationem*, tale proiezione nel futuro si sarebbe, inevitabilmente, riverberata sulla sua persona e, per suo tramite, su quelle dei suoi familiari, nonché dei suoi *gentiles*), la cui memoria si sarebbe così preservata nel tempo all'interno della *civitas* comense, quale modello elettivo di generosità civica.

Risulta, quindi, nella logica delle cose che egli abbia ritenuto di 'confermare' nel proprio testamento, ribadendone i contenuti e le finalità, le due 'fondazioni' *inter vivos* appena richiamate, cioè, per l'appunto, quale ulteriore garanzia della preservazione e, quindi, della (effettiva) continuità delle stesse anche dopo la sua morte. Del resto, diverse circostanze – l'epistolario pliniano non manca di evidenziarle <sup>62</sup> – avrebbero potuto ostare al pieno conseguimento di tale obiettivo: innanzitutto, l'insipienza, la disonestà, gli sperperi e gli illeciti maneggi della pubblica amministrazione; quindi, il progressivo scemare dell'interesse e dell'attenzione da parte della *res publica* ad assolvere all'onere assunto al momento di accettare il beneficio offertole e, di conseguenza, a perpetuare la volontà del 'fondatore'; ancora, la decisione di 'dirottare' l'oggetto del lascito ad altri scopi, ritenuti più urgenti <sup>63</sup>.

---

<sup>60</sup> Plinio si sarebbe, quindi, preoccupato anche di assicurare il costante funzionamento della biblioteca. In proposito N. TLILI, *Les bibliothèques en Afrique romaine*, in *DHA*, 26, 2000, p. 165 ha ipotizzato che i 100.000 sesterzi avrebbero dovuto essere impiegati anche per pagare il personale della biblioteca e l'acquisto dei libri; diversamente, A. TRISCIUOGGIO, *Sarta tecta, ulro tributa, opus publicum faciendum locare: sugli appalti relativi alle opere pubbliche nell'età repubblicana e augustea*, Napoli, 1998, p. 31, ha osservato come la *tutela* avrebbe potuto ricomprendere anche la conservazione dei beni dell'edificio, ma non la fornitura degli stessi.

<sup>61</sup> Si veda quanto osservato *supra* in nt. 6.

<sup>62</sup> Si veda *infra*.

<sup>63</sup> Al riguardo sembra rilevante il modo in cui un rescritto degli imperatori Marco Aurelio e Lucio Vero, richiamato da Papirio Giusto in D. 50.12.13 pr. (Pap. Iust. 2 de constitutionibus): *Imperatores Antoninus et Verus Augusti rescripserunt opera exstruere debere eos, qui pro honore polliciti sunt, non pecunias pro his inferre cogi* avesse sancito il principio in forza del quale chi avesse promesso un *opus* in vista di un *honor* avrebbe dovuto prestare l'*opus* (*opera exstruere debere eos, qui pro honore polliciti sunt*) e non avrebbe potuto vedersi costretto dalla *res publica* destinataria della *pollicitatio* a versare l'equivalente in denaro (*non pecunias pro his inferre cogi*). Una statuizione quest'ultima – l'impossibilità per la *res publica* di costringere il promittente a mutare l'oggetto dell'obbligazione – connotata da un preciso e significativo valore giuridico, oltre che politico-sociale, in quanto, essenzialmente, volta a preservare il carattere libero del *rei publicae polliceri*. Sulle ragioni di ordine logico e di carattere testuale che militano a favore di questa lettura interpretativa di D. 50.12.13 pr., si veda P. LEPORE, «*Rei publicae polliceri*». *Un'indagine giuridico-epigrafica*<sup>2</sup>, Milano, 2012, *praecipue* p. 236 ss.

Merita puntualizzare che alcuni studiosi, a fronte del carattere assai frammentario di CIL, V 5262 = ILS, 2927, hanno avanzato l'ipotesi che l'epigrafe, oltre alle due 'fondazioni' in rilievo, ne avrebbe menzionata (quantomeno) una terza, sempre *inter vivos*. Si sarebbe trattato di quella con cui Plinio aveva concorso a finanziare l'assunzione e la periodica contribuzione di un *praeceptor* (per alcuni autori, più esattamente, di un *grammaticus*<sup>64</sup>), così da permettere ai giovani comensi di svolgere gli studi (superiori) in patria.

Tale evergesia – espressione dello stesso interesse per l'istruzione e la cultura che avrebbe indotto l'oratore a mettere a disposizione della *res publica Comensium* la somma (pari, forse, addirittura, a 1.000.000 di sesterzi<sup>65</sup>) da utilizzare per la costruzione della biblioteca di Como e altri 100.000 sesterzi *in tutelam*, ossia funzionali ad assicurarne il costante e perpetuo funzionamento<sup>66</sup> – è descritta da *Ep.* 4.13<sup>67</sup>. Da questa lettera, databile all'incirca tra il 104 e il 105 d.C.<sup>68</sup> e indirizzata a Cornelio Tacito, si apprende che a 'motivare' Plinio sarebbe stato l'incontro con un giovinetto, ancora *praetextatus*, suo concittadino, che assieme al padre era andato a rendergli omaggio mentre egli era in visita a Como. Avendo saputo che il ragazzo attendeva agli studi a Milano a causa della mancanza di insegnanti a Como (*Proxime cum in patria mea fui, venit ad me salutandum municipis mei filius praetextatus. Huic ego «Studes?» inquam. Respondit «etiam» - «Ubi?» - «Mediolani» - «Cur non hic?» Et pater eius (erat enim una atque etiam ipse adduxerat puerum): «quia nullos hic praeceptores habemus» - «Quare nullos?» [par. 3]), l'oratore avrebbe sollecitato i *patres familiarum* comensi (tra l'altro, ve ne erano*

<sup>64</sup> Si veda W. HARRIS, *Lettura e istruzione nel mondo antico*, Bari, 1991, p. 272 (trad. ital. di: *Ancient Literacy*, London, 1989).

<sup>65</sup> Si veda *supra*.

<sup>66</sup> Si veda *supra*.

<sup>67</sup> Su *Ep.* 4.13 si vedano, *ex multis*, H.-I. MARROU, *Storia dell'educazione nell'antichità*, Roma, 1950, p. 399 ss. (trad. ital. di: *Histoire de l'éducation dans l'Antiquité*, Paris, 1948); M. PAVAN, *La crisi della scuola nel IV secolo d.C.*, Bari, 1952, p. 12 e s.; SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*, cit., p. 286 e s.; L. RUSCA, *Plinio il Giovane attraverso le sue lettere*, Como, 1967, p. 97 ss.; S.F. BONNER, *L'educazione nell'antica Roma. Da Catone il Censore a Plinio il Giovane*, Roma, 1986, p. 141 ss. (trad. ital. di: *Education in Ancient Rome. From the elder Cato to the younger Pliny*, London, 1977); L. CANFORA, *L'educazione*, in *Storia di Roma*, IV. *Caratteri e morfologie*, Torino, 1989, p. 763 e s.; R. SORACI, *Innovazione e tradizione nella politica scolastica di Costantino*, in *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, 5, Milano, 1991, p. 769; LURASCHI, *Aspetti di vita pubblica nella Como dei Plini*, cit., p. 478 ss., *praecipue* p. 480; ID., *Como e le sue radici*, cit., p. 26 e s.; ID., *Anfiteatro a Como: un problema aperto*, cit., p. 512; ID., *Storia di Como romana e del suo territorio*, cit., p. 81; COPPOLA, *Cultura e potere*, cit. p. 173 ss.; G. PEREIRA-MENANT, *Che cos'è un munus?*, in *Athenaeum*, 92, 2004, p. 198 e s.; ZERBINI, *Pecunia sua*, cit., p. 32 e s.

<sup>68</sup> Si veda SHERWIN-WHITE, *Ivi*, p. 286.

diversi che assistevano alla discussione <sup>69</sup>: *et opportune complures patres audiebant* [par. 4]) a *conducere praeceptores* <sup>70</sup>. Ciò – a suo dire – avrebbe comportato significativi vantaggi: l’opportunità per i genitori di esercitare un costante e vigile controllo sulle abitudini e sui comportamenti dei giovani e, al contempo, la possibilità di evitare i costi di viaggio, di vitto e di alloggio che, inevitabilmente, bisogna mettere in conto quando si vive fuori casa (*Nam vehementer intererat vestra, qui patres estis ... liberos vestros hic potissimum discere. Ubi enim aut iucundius morarentur quam in patria, aut pudicius continerentur quam sub oculis parentum, aut minore sumptu quam domi?* [par. 3]; *Nihil honestius praestare liberis vestris, nihil gratius patriae potestis. Educentur hic, qui hic nascuntur, statimque ab infantia natale solum amare, frequentare consuescant* [par. 9]). Le somme così risparmiate avrebbero potuto essere in modo più proficuo impiegate per assoldare dei professori, da attrarre con alti stipendi: questo è il suggerimento che Plinio rivolge ai notabili suoi concittadini (*Quantulum est ergo collata pecunia conducere praeceptores, quodque nunc in habitationes, in viatica in ea, quae peregre emuntur (omnia autem peregre emuntur), impeditis, adicere mercedibus?* [par. 5]).

Da parte sua, pur non avendo figli (*Atque adeo ego, qui nondum liberos habeo* [par. 5]), sarebbe stato pronto a corrispondere, all’occorrenza, anche l’intera somma che si fosse deciso di stanziare: *Totum etiam pollicerer* [par. 6] (il fondamento giuridico della liberalità risiedeva, quindi, in una *pollicitatio ad rem publicam*, ossia in una promessa unilaterale che Plinio aveva rivolto alla *res publica Comensium* <sup>71</sup>).

La decisione di non promettere *totum* e di limitarsi a versare solo la terza parte della somma fissata dai *patres familiarum* (*paratus sum pro re publica nostra, quasi pro filia vel parente, tertiam partem eius, quod conferre vobis placebit, dare* [par. 5]), sarebbe dipesa, essenzialmente, dalla sfiducia che egli nutriva nella capacità gestionale di questi ultimi, più esattamente, nel timore che costoro, qualora fossero stati esonerati da ogni contribuzione, si sarebbero lasciati andare ad assumere insegnanti non idonei e/o avrebbero ommesso di verificare con il dovuto impegno e la necessaria attenzione il rendimento di quelli assoldati (*nisi timerem, ne hoc munus meum quandoque ambitu corrumperetur* [par. 6]).

Una simile eventualità – che Plinio denuncia di avere riscontrato in molte località in cui gli insegnanti erano stipendiati dall’autorità pubblica (*ut accidere*

---

<sup>69</sup> Secondo CANFORA, *L’educazione*, cit., p. 763, l’incontro «aveva un carattere per così dire semiufficiale».

<sup>70</sup> Così COPPOLA, *Cultura e potere*, cit., p. 175.

<sup>71</sup> Le fonti, in particolare quelle epigrafiche, offrono numerose attestazioni di *pollicitationes* aventi oggetto una prestazione avente carattere continuativo (*semper, quodquod annis, quotannis, omnibus annis, in perpetuum*), alla cui realizzazione doveva essere destinato il *reditus* annuo di una determinata somma di denaro; si veda, al riguardo, LEPORE, «*Rei publicae polliceri*», cit., p. 378 e s. e ivi nt. 52.

*multis in locis video, in quibus praeceptores publice conducuntur* [par. 6]) – andava scongiurata e l'unico modo per farlo, secondo l'oratore, sarebbe stato quello di vincolare finanziariamente i genitori comensi al progetto evergetico-culturale. Era da credere che costoro, nel momento in cui si fossero trovati ad amministrare anche fondi propri, avrebbero prestato la massima attenzione e si sarebbero adoperati affinché il denaro fosse impiegato nel migliore modo possibile (*Huic vitio occurri uno remedio potest, si parentibus solis ius conducendi relinquatur, isdem que religio recte iudicandi necessitate collationis addatur. Nam, qui fortasse de alieno neglegentes, certe de suo diligentes erunt dabunt que operam, ne a me pecuniam non nisi dignus accipiat, si accepturus et ab ipsis erit* [par. 7-8]).

Quanto alla decisione di informare, anche a nome dei *patres* di Como, dell'iniziativa Cornelio Tacito (a cui risulta, come si è detto, indirizzata *Ep.* 4.13), essa muoveva dalla convinzione che l'amico vantasse, all'interno del suo circuito di conoscenze, (anche) dei validi insegnanti da segnalargli, per quanto – Plinio non manca di sottolinearlo – la scelta definitiva dovesse essere rimessa ai *patres familiarum* di Como (*Haec putavi altius et quasi a fonte repetenda, quo magis scires, quam gratum mihi foret, si susciperes, quod intiungo. Iniungo autem et pro rei magnitudine rogo, ut ex copia studiosorum, quae ad te ex admiratione ingenii tui convenit, circumspicias praeceptores, quos sollicitare possimus, sub ea tamen condicione, ne cui fidem meam obstringam. Omnia enim libera parentibus servo: illi iudicent, illi eligant; ego mihi curam tantum et impendium vindico. Proinde, si quis fuerit repertus, qui ingenio suo fidat, eat illuc ea lege, ut hinc nihil aliud certum quam fiduciam suam ferat!* [par. 10]).

In merito, poi, all'eventualità che tale 'fondazione' *inter vivos* fosse stata richiamata da Plinio nel suo testamento e che, quindi, l'estensore di CIL, V 5262 = ILS, 2927 potesse averla menzionata (ipotesi che – come si è detto – ha trovato più di un sostenitore<sup>72</sup>), l'obiezione secondo cui l'intervento pliniano, finalizzato ad avviare a Como una scuola di studi superiori, avrebbe rappresentato non tanto una *liberalitas*, bensì, «un atto di interessamento pragmatico e cura della propria comunità da parte di un privato cittadino» e, al tempo stesso, lo strumento per realizzare un «investimento produttivo», idoneo a «migliorare l'economia locale, facendo risparmiare i genitori e, magari, attirando fanciulli dalle località vicine», per cui sarebbe stato improprio che Plinio ne desse conto nel suo testamento e, di riflesso, impossibile che esso fosse riportato in CIL, V 5262 = ILS, 2927<sup>73</sup>, mi sembra tesa a provare troppo. Ritengo, piuttosto, verosimile che l'oratore possa essere stato indotto a escludere qualsiasi riferimento *mortis causa* a tale liberalità (per cui, conseguentemente, essa non sarebbe stata menzionata da CIL, V 5262 = ILS,

<sup>72</sup> Si veda *supra*.

<sup>73</sup> Così GUADAGNUCCI, *L'Italia del Nord nell'impero romano*, cit., p. 47.

2927) in ragione del carattere ‘collettivo’ della stessa. Plinio avrebbe sì promosso con tutte le sue forze e la sua autorevolezza la *conductio praeceptorum*, ma (proprio per sua decisione) non ne sarebbe stato l’artefice esclusivo.

Come si è visto, l’oratore si sarebbe reso disponibile a corrispondere (solo) 1/3 della somma di denaro necessaria a finanziare l’assunzione e il ‘mantenimento’ di un capace *praeceptor* a Como, mentre avrebbe rimesso i restanti 2/3 ai genitori comensi. La ‘fondazione’ alimentare si sarebbe, quindi, venuta a costituire attraverso il convergere verso la medesima finalità di molteplici *pollicitationes* che avrebbero coinvolto i *patres familiarum* (e, forse, altri facoltosi cittadini) di Como, oltre allo stesso oratore, tutti partecipanti di una sorta di pubblica sottoscrizione<sup>74</sup>.

---

<sup>74</sup> Lo stesso carattere sembra connotare le *privatorum pollicitationes* considerate da *Ep.* 10.39, indirizzata da Plinio all’Imperatore Traiano: 1. *Theatrum, domine, Nicaeae maxima iam parte constructum, imperfectum tamen, sestertium, ut audio (neque enim ratio operis excussa est), amplius centies hausit: vereor, ne frustra.* 2. *Ingentibus enim rimis desedit et hiat, sive in causa solum umidum et molle, sive lapis ipse gracilis et putris. Dignum est certe deliberatione, sitne faciendum an sit relinquendum an etiam destruendum. Nam fulturae ac substructiones, quibus subinde suscipitur, non tam firmae mihi quam sumptuosae videntur.* 3. *Huic theatro ex privatorum pollicitationibus multa debentur, ut basilicae circa, ut porticus supra caveam. Quae nunc omnia differuntur cessante eo, quod ante peragendum est,* la cui risposta imperiale è contenuta in *Ep.* 10.40.1. *Quid oporteat fieri circa theatrum, quod incubatum apud Nicaenses est, in re praesenti optime deliberabis et constitues. Mihi sufficet indicari, cui sententiae accesseris: Tunc autem a privatis exige opera, cum theatrum, propter quod illa promissa sunt, factum erit.* Sul punto si veda, da ultimo, BARTOLOTTI, *Les pollicitations à l’époque romaine*, cit., *praecipue* p. 436 ss. e *ivi* nt. 2073 e 2074: «Ces deux lettres font partie des nombreuses lettres échangées entre Pline le Jeune et Trajan, durant la legation du premier en Bithynie entre 109 (111) et 111 (113). Le cas qui fut soumis à Trajan par Pline, fut celui d’un theatre situe dans la cite de Nicee. Celui-ci avait ete commence aux frais de la cite et il fut rapporte a Pline, sans doute lors d’une discussion orale (*ut audio*), que cette construction avait deja coute plus de dix millions de sesterces, c’est-a-dire une somme considerable, meme pour un ouvrage public. Malgre cela, l’ouvrage presentait des signes de faiblesse dans sa structure. La fin du passage rapporte montre que Pline devait aussi gerer le cas de promesses faites par particuliers quant a de nombreux ajouts dans ce theatre (*huic theatro ex privatorum pollicitationibus multa debentur*), comme des basiliques autour, ou un portique au sommet des gradins (*ut basilicae circa, ut porticus supra caveam*). Ces promesses concernaient une multiplicite d’aspects dans un programme ediltaire lance par la cite. Et il est probable que les basiliques ou le portique ne furent cites par Pline qu’a titre de simple illustration. Compte tenu de la situation geographique du cas, ces promesses, qualifiees de *pollicitationes* par Pline, semblent caracteriser une souscription publique. Car, comme dans d’autres souscriptions, plusieurs ouvrages furent ici promis, probablement en nature et en argent a la fois, ce qui n’exclut pas la presence de simples promesses d’argent». Su *Ep.* 10.39 e *Ep.* 10.40 si veda, inoltre, FR. JACQUES, *Le privilege de liberte. Politique imperiale et autonomie municipale dans les cites de l’Occident romain (161-244)*, Roma, 1984, p. 702, 705 e 767; dello stesso Autore cfr. anche *Volontariat et competition dans les carrieres municipales durant le Haut-Empire*, in *Ktèma*, 6, 1981, p. 265 e *Ampliatio et mora: evergètes récalcitrants d’Afrique romaine*, in *AntAfr.*, 9, 1975, p. 164 e s.; R.T.A TALBERT, *Pliny the Younger as Governor of Bithynia-Pontus*, in C. DEROUX, *Studies in Latin Literature and Roman His-*

Non appare, quindi, illogico ritenere che Plinio – proprio al fine di scongiurare il rischio di fornire rispetto a tale attività evergetica, anche in modo del tutto involontario, una rappresentazione circoscritta alla propria persona, che potesse far pensare alla volontà da parte sua di ‘appropriarsi’ della stessa – sia stato indotto a non richiamarla nel proprio testamento, per cui essa non avrebbe trovato ‘spazio’ in CIL, V 5262 = ILS, 2927.

5. Si è evidenziato come CIL, V 5262 = ILS, 2927 attesti che Plinio *vivus dedit in alimenta puerorum et puellarum plebis urbanae HS D* [rr. 13-14]. Tale assunto trova significativi elementi di conferma e, al contempo, di integrazione nell’epistolario pliniano, per l’esattezza in *Ep.* 1.8.10 e in *Ep.* 7.18<sup>75</sup>.

tory, II, Bruxelles, 1980, p. 412 e s.; E. MELCHOR GIL, *El mecenazgo civico en la Bética. La contribucion de los evergetas al desarrollo de la vida municipal*, Córdoba, 1994, p. 72 nt. 79; ID., *Sobre Digesto L, 10, 3, pr. y la necesidad de solicitar permiso al emperador para financiar la construcción de edificios e espectáculos*, in *MEFRA*, 122, 2010, p. 41. Cfr. anche *Ep.* 5.11.

<sup>75</sup> Circa l’identificazione della liberalità alimentare descritta in *Ep.* 7.18 con quella menzionata in *Ep.* 1.8.10 e, più in generale, sulle due epistole pliniane si veda, per tutti, TH. MOMMSEN, *Étude sur Pline le Jeune*, Paris, 1873, p. 76; ID., *Zur Lebensgeschichte des jüngeren Plinius*, in *Gesammelte Schriften*, 4.1. *Historische Schriften*, Berlin 1906, p. 370 nt. 1; G. LE BRAS, *Les fondations privées du Haut Empire*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, 3, Palermo, 1936, p. 38 e nt. 105; A.-M. GUILLEMIN, *Pline le Jeune. Lettres, 2. Livres 4-6*, Paris, 1955, p. 28; V.A. SIRAGO, *L’Italia agraria sotto Traiano*, cit., p. 289 ss.; F.C. BOURNE, *The Roman Alimentary Program and Italian Agriculture*, in *TAPhA*, 91, 1960, p. 53, 62 e nt. 26; L. BOVE, *Ricerche sugli “agri vectigales”*, Napoli, 1960, p. 62 e ivi nt. 59; F. GALLO, *Disciplina giuridica e costruzione dogmatica nella ‘locatio’ degli ‘agri vectigales’*, in *SDHI*, 30, 1964, p. 13; R. DUNCAN-JONES, *The Finances of the Younger Pliny*, in *PBSR* 33 (1965), p. 184 e s.; ID., *The Economy of the Roman Empire*, cit., p. 27 e nr. 5, 174, nr. 661 e 224; G.B. FORD, *The Letters of Pliny the Younger as Evidence of Agrarian Condition*, in *Helikon*, 5, 1965, p. 386; P. VEYNE, *Autour d’un commentaire de Pline le Jeune*, in *Latomus*, 26, 1967, p. 725; RUSCA, *Plinio il Giovane attraverso le sue lettere*, cit., p. 95-96; M.A. LEVI, *Per una nuova indagine sui problemi della Tabula di Veleia*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, 2, Torino, 1968, p. 641 (= *Per una nuova interpretazione della Tabula di Velleia*, in *RIL*, 102, 1968, p. 363 e *Per un nuovo esame del problema storico della Tabula alimentaria di Veleia*, in *Atti del III Convegno di Studi Veleiati, Piacenza-Veleia-Parma, 31 maggio-2 giugno 1967*, Milano-Varese, 1969, p. 191); E. LO CASCIO, *Gli alimenta, l’agricoltura italica e l’approvvigionamento di Roma*, in *RAL*, 33, 1978, p. 323 e s. e ivi nt. 54; ID., *Il princeps e il suo impero. Studi di storia amministrativa e finanziaria romana*, Bari, 2000, p. 234 e s.; ID., *La dimensione finanziaria*, in *Gli Statuti Municipali (cur. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, E. GABBA)*, Pavia, 2006, p. 369; W. ECK, *Die staatliche Organisation Italiens in der hohen Kaiserzeit*, München, 1979, p. 161 (trad. ital. di: *L’Italia nell’impero romano. Stato e amministrazione in epoca imperiale*, Bari, 1999); R. SCARCIA, *Ad tantas opes processit. Note a Plinio il Giovane*, in *Index*, 13, 1985, p. 303; G. WOOLF, *Food, Poverty and Patronage. The Significance of the Epigraphy of the Roman Alimentary Schemes in Early Imperial Italy*, in *PBSR*, 58, 1990, p. 209; A. BOTTIGLIERI, *La nozione romana di enfiteusi*, Napoli, 1994, p. 5 nt. 15; S. GORI, *Le nozioni di bonos e munus in Plinio il Giovane*, in *Epigrafia e territorio Politica e società. Temi di antichità romane (cur. M. PANI)*, 3, Bari, 1994, p. 370 e s.; MAGIONCALDA, *Donazioni private a fini perpetui*,

In 1.8, lettera databile con buona probabilità al 97 d.C.<sup>76</sup> e indirizzata a Pompeo Saturnino, Plinio – all’atto di chiedere all’amico di esaminare una seconda volta (arricchendo e completando, così le osservazioni di carattere generale che già aveva formulato<sup>77</sup>) il testo del discorso da lui tenuto dinanzi ai decurioni di Como (*Etenim hunc ipsum sermonem non apud populum, sed apud decuriones habui, nec*

cit., *praecipue* p. 184 ss., 197 e ivi nt. 120 con bibliografia; ID., *Documentazione epigrafica e «fondazioni» testamentarie. Appunti su una scelta di testi*, Torino, 1994, p. 327 ss. e ivi bibliografia; ID., *A proposito di alcune recenti testimonianze epigrafiche relative a ‘fondazioni’*, in *MEP*, 11, 2006, p. 205 nt. 72; SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*, cit., p. 104, 423; G. MAININO, *Veleia, Plinio il Giovane e la Tabula alimentaria per il diritto romano*, in «*Ager Veleias*». *Tradizione, società e territorio sull’Appennino Piacentino (con nuova edizione e traduzione della Tabula Alimentaria di Veleia)*, Parma, 2003, p. 120 ss. (ora in *Studi giuridici sulla Tabula Alimentaria di Veleia*, Milano, 2019, p. 44 ss.); dello stesso Autore si veda anche: *La Tabula alimentaria di Veleia fra politica, diritto ed evergetismo: problemi e prospettive*, in *Archivio storico per le Province Parmensi*, 44, 1992, p. 347 e ivi nt. 7, 357 nt. 32 (ora in *Studi giuridici*, cit., p. 15 e ivi nt. 7, 23 nt. 32); *Dalla persona alla persona giuridica: la persona in Gaio e il caso delle ‘istituzioni’ alimentari nell’esperienza giuridica romana*, in *SDHI*, 70, 2004, p. 496; *El exemplum de Plinio el Joven en la antigua Roma: una liberalidad en favor de los niños pobres de su ciudad*, in *Revista Iberoamericana de derecho ambiental y recursos naturales*, 30, 2018, on-line in [www.ijeditores.com.ar](http://www.ijeditores.com.ar) (ora anche in *Anuario de la Rivista Iberoamericana de derecho ambiental y recursos naturales*, Buenos Aires, 2019, p. 577 ss. e in *Studi giuridici*, cit., p. 86 ss.). Cfr. pure F. LANFRANCHI, *Studi sull’ager vectigalis*, 2, in *Annali dell’Università di Camerino*, 13, 1939, p. 223 nt. 203; D. JOHNSTON, *Munificence and municipia: Bequests to Towns in Classical Roman Law*, in *JRS*, 75, 1985, p. 106 nt. 9, 117; G. PUGLIESE, *Assistenza all’infanzia nel Principato e piae causae del diritto romano cristiano*, in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, 7, Napoli 1984-1987, p. 3181; G. PAPA, *Note sulla «Tabula alimentaria» di Veleia*, cit., p. 62 nt. 18; ID., *Pueri alimentarii e soluzioni normative (secc. II-IV d.C.)*, in *TSDP*, 12, 2019, p. 16; V. MAROTTA, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano, 1988, p. 167 nt. 276; LURASCHI, *Aspetti di vita pubblica nella Como dei Plini*, cit., *praecipue* p. 477 ss. e ivi nt. 82, 92, 104; p. 480 e s.; ID., *Como e le sue radici, Conferenza del 19 ottobre 1991*, Como, 1992, ora in *Storia di Como antica*, cit., p. 27; ID., *Anfiteatro a Como: un problema aperto*, in *RAComo*, 175, 1993, ora in *Storia di Como antica*, cit., p. 513; S. RANDAZZO, *Leges Mancipii. Contributo allo studio dei limiti di rilevanza dell’accordo negli atti formali di alienazione*, Milano, 1998, p. 104 nt. 58; A. BRICCHI, *Amministratori ed actores. La responsabilità nei confronti dei terzi per l’attività negoziale degli agenti municipali*, in *Gli Statuti Municipali (cur. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, E. GABBA)*, cit., p. 366 e s.; FR. SUDI-GUIRAL, *Les servi publics actores des cités*, in *Le Quotidien municipal dans l’Occident romain (cur. CL. BERRENDONNER, M. CEBELLAC-GERVASONI, L. LAMOINE)*, Clermont-Ferrand, 2008, p. 409 nt. 30; ZERBINI, *Pecunia sua*, cit., p. 28 e s., 73; A.J. TORRENT RUIZ, «*Alimenta ingenuorum ingenuarumque*»: *Plin. Epist. 7.18. Un caso de aplicación de la economía al derecho*, in *AA.VV., Estudios de derecho privado en homenaje a Juan José Rivas Martínez*, 2, Madrid, 2013, p. 1277 ss.

<sup>76</sup> Si vedano, per tutti, TH. MOMMSEN, *Zur Lebensgeschichte des jungeren Plinius*, in *Hermes*, 3, 1868, p. 36; I. GENTILE, *Le Beneficenze di Plinio Cecilio Secondo ai Comensi*, in *RIL*, II.14, 1881, p. 459; SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*, cit., p. 102; CAO, *Alimenta. Il racconto delle fonti*, cit., p. 173.

<sup>77</sup> Si veda *supra*.

*in propatulo, sed in curia* [parr. 3-4]), in occasione dell'inaugurazione ufficiale della biblioteca cittadina (di cui aveva finanziato l'edificazione<sup>78</sup>), così che egli potesse risolversi circa l'opportunità o meno di procedere alla sua pubblicazione (*Erit enim et post emanationem liberum nobis vel publicare vel continere. Quin immo fortasse hanc ipsam cunctationem nostram in alterutram sententiam emendationis ratio deducet, quae aut indignum editione, dum saepius retractat, inveniet aut dignum, dum id ipsum experitur, efficiet* [par. 16]) – richiama come proprio in tale, pubblica circostanza avesse provveduto a promettere *annuos sumptus in alimenta ingenuorum* (*Accedebat his causis, quod non ludos aut gladiatores, sed annuos sumptus in alimenta ingenuorum pollicebamur* [par. 10]).

In aggiunta a quanto indicato da CIL, V 5262 = ILS, 2927, *Ep.* 1.8.10 precisa, quindi, che i beneficiati dall'evergesia pliniana dovevano essere *ingenui*, ossia nati liberi (anche alla luce di tale puntualizzazione si è ipotizzato che i *pueri* e le *puellae* beneficiati fossero in tutto centosettantacinque: cento *pueri* e settantacinque *puellae*<sup>79</sup>); inoltre, il generico [*Plinius*] *vivus dedit*, che ricorre nel testo lapideo, appare esplicitato e qualificato giuridicamente dalla forma verbale *pollicebamur*, che 'regge' l'espressione *annuos sumptus in alimenta ingenuorum*. Risulta quindi, che la 'fondazione' alimentare, al pari di quella con cui si era proceduto a finanziare la *conductio praeceptorum*, aveva trovato fondamento nel *rei publicae polliceri*. Nel caso degli *alimenta ingenuorum* a venire in rilievo sarebbe stato, unicamente, la *pollicitatio ad rem publicam Comensium* formulata da Plinio; di contro, nel caso della somma da destinare all'assunzione e al 'mantenimento' di uno (o più) *prae-*

<sup>78</sup> Si veda *supra*.

<sup>79</sup> Di tale avviso, tra gli altri, I. GENTILE, *Le Beneficenze di Plinio Cecilio Secondo ai Comensi*, cit., p. 466 secondo il quale ai 100 *pueri* sarebbero stati complessivamente devoluti ogni anno 19.200 sesterzi, mentre alle 75 *puellae* sarebbero stati riservati 10.800 sesterzi, per un totale, appunto, di 30.000 sesterzi; DUNCAN-JONES, *The Economy of the Roman Empire*, cit., p. 27 e nt. 5, 9; 172, n. 644; 229; ID., *Human Numbers in Towns and Town Organisations: Evidence of Gifts*, in *Historia*, 13, 1964, p. 206; S. MROZEK, *Les bénéficiaires des distributions privées d'argent et de nourriture dans les villes italiennes à l'époque du haut-empire*, in *Epigraphica*, 34, 1972, p. 303 e s. Diversamente, SHERWIN-WHITE, *The Letters of Pliny*, cit., p. 136 ha ipotizzato che la 'fondazione' pliniana supportasse circa centoventi *pueri* e quaranta *puellae*; «a 156 niños» ha, invece, fatto riferimento LÓPEZ BARJA, *Epigrafía latina*, cit., p. 170. Più di recente, la possibilità di altre soluzioni è stata sondata da CAO, *Alimenta. Il racconto delle fonti*, cit., p. 179 ss.; da ultimo, si veda ZERBINI, *Pecunia sua*, cit., p. 32, il quale ha, tra l'altro, osservato: «nulla sappiamo [...] perché taciuto nel testo pliniano, se, come nel caso degli alimenta imperiali, i maschi fossero privilegiati rispetto alle femmine, e se, tra i liberi, i figli legittimi ricevessero un trattamento di maggior favore rispetto a quelli illegittimi. Il fatto che tutto questo non compaia nell'epigrafe, anche in considerazione della dimensione pubblica, e, di conseguenza, di 'valore legale' che il titulus doveva avere, induce a pensare che, persino in questo caso, Plinio abbia voluto ricondurre la sua generosità nell'alveo dell'evergetismo nel quale egli credeva, scevro da alcun tipo di discriminazioni, né sociali né di sesso».

ceptor(es), assieme e in aggiunta alla promessa pliniana, a venire in rilievo sarebbero state le *pollicitationes* dei *patres familiarum* (e, forse, di altri facoltosi cittadini) di Como.

Tale quadro ricostruttivo, frutto della lettura combinata di CIL, V 5262 = ILS, 2927 e di *Ep.* 1.8.10, esce non solo confermato ma, ulteriormente, arricchito e completato alla luce dei numerosi e rilevanti particolari offerti da *Ep.* 7.18, indirizzata da Plinio all'amico Caninio Rufo<sup>80</sup>.

Questa lettera che, come tutto il settimo libro *epistularum*, si considera databile al 107-108 d.C.<sup>81</sup>, attesta, innanzitutto, che la promessa pliniana era stata adempiuta e che, quindi, la 'fondazione' alimentare – che ribadisce essere destinata ai bambini di entrambi i sessi, purché *ingenui* (*Nam pro quingentis milibus nummum, quae in alimenta ingenuorum ingenuarumque promiseram*<sup>82</sup>) – era stata costituita.

Secondo la dottrina prevalente, tale costituzione non sarebbe intervenuta in 'proximità' della *pollicitatio*, che, come si è visto, *Ep.* 1.8.10 consente di ricondurre al 97 d.C. o, forse, all'anno precedente<sup>83</sup>: non sembra, infatti, inverosimile che il discorso tenuto da Plinio in occasione dell'inaugurazione della biblioteca abbia preceduto di diverso tempo l'invio della lettera in parola a Pompeo Saturnino (considerato anche come quest'ultimo avesse già avuto modo di formulare sullo stesso alcune considerazioni, seppure di carattere generale: *ut rursus vaces sermoni ... memini quidem te iam quaedam adnotasse, sed generaliter* [parr. 2-3]).

Vale, innanzitutto, considerare come Plinio, gravato dalle molteplici e rilevanti incombenze correlate alla prefettura *aerarii Saturni* (gennaio 98-agosto 100 d.C.) e al consolato suffetto (1° settembre-31 ottobre del 100 d.C.), tra il gennaio del 98 e l'agosto del 100 d.C. sarà stato trattenuto a Roma, per cui, quantomeno prima del 101 d.C., gli sarà stato impossibile recarsi a Como e, di riflesso, dare attuazione alla prestazione oggetto della *pollicitatio*.

A dire il vero, si potrebbe anche assumere un intervallo ancora più ampio tra la formulazione (nel 96 o nel 97 d.C.) della *pollicitatio* e la sua attuazione: posto

---

<sup>80</sup> Notizie su Caninio Rufo sono fornite da Plin. *Ep.* 1.3.

<sup>81</sup> Di tale avviso SIRAGO, *L'Italia agraria sotto Traiano*, cit., p. 290; TORRENT RUIZ, «*Alimenta ingenuorum ingenuarumque*», cit., p. 140.

<sup>82</sup> In ordine alla fungibilità di *polliceri* (*pollicitatio*) e di *promittere* (*promissum*) *rei publicae*, si veda LEPORÉ, «*Rei publicae polliceri*», cit., *praecipue* p. 47 ss. Un'analogia alternanza di espressioni verbali si ha anche in *Ep.* 10.39.3: *Huic theatro ex priuatorum pollicitationibus multa debentur ...* e in *Ep.* 10.40.1: *... Tunc autem a priuatis exige opera, cum theatrum, propter quod illa promissa sunt, factum erit*; sulle due epistole si veda *supra* nt. 105. Cfr. anche *Ep.* 5.11.

<sup>83</sup> In termini dubitativi si veda, sul punto, CAO, *Alimenta. Il racconto delle fonti*, cit., p. 174, la quale, tra l'altro, ritiene «probabile che Plinio avesse voluto dotare la sua città natale di un'istituzione di beneficenza in memoria della moglie da poco defunta».

che *Ep.* 7.18 risulta ‘collocabile’ tra il 107 e il 108 d.C., il modo in cui in essa Plinio fa riferimento alla ‘fondazione alimentare’ a beneficio dei *pueri ingenui* e delle *puellae ingenuae* di Como come a qualcosa di recente (per la cui realizzazione la soddisfazione è ancora ben presente e viva nel suo animo) e, al contempo, il fatto che Caninio Rufo sembri ignorare del tutto le modalità adottate da Plinio per dare esecuzione alla stessa e per assicurarle stabilità nel tempo<sup>84</sup>, ha indotto taluni studiosi a ipotizzare che l’istituzione sia, se non coeva, comunque, di poco precedente alla stesura di *Ep.* 7.18 e, quindi, databile al 107-108 d.C.<sup>85</sup>

Comunque sia, sarebbe intercorso un significativo lasso di tempo (da un minimo di circa quattro anni: 97-inizi 101 d.C., a un massimo di circa dodici: 96-108 d.C.) tra la formulazione della *pollicitatio* – rivolta da Plinio alla *res publica Comensium* durante il discorso pronunciato innanzi alla curia in occasione dell’inaugurazione ufficiale della biblioteca di Como – e l’esecuzione della stessa<sup>86</sup>.

Al riguardo, mi limito a osservare come tale circostanza possa, per così dire, trovare giustificazione e, in un certo senso, legittimazione in ragione della natura giuridicamente non vincolante della promessa pliniana.

A differenza, infatti, delle *pollicitationes ob honorem decretum vel discernendum ob honorem vel ob aliam iustam causam* che avrebbero obbligato il promittente a dare esecuzione alla relativa prestazione in ragione e per il solo fatto della loro formale enunciazione, le (rimanenti) *pollicitationes*, estranee a qualsiasi *iusta causa* – appellate, per l’appunto, *non ob honorem* o *sine causa vel non ex causa*, ossia attraverso la sottolineatura della ‘carezza’ dell’elemento connotante la categoria tipica, l’*honor* o *alia iusta causa* – sarebbero risultate esigibili solo nel momento in cui fosse stato dato inizio alla realizzazione di quanto in esse riversato. Tale attributo (e, di riflesso, l’assenza di obbligatorietà) è da ritenere che abbia(no) caratterizzato – vista la mancanza in CIL, V 5262 = ILS, 2927, in *Ep.* 1.8.10 e in *Ep.* 7.18 di qualsiasi riferimento a una possibile *iusta causa* – la *pollicitatio* di *annui sumptus in alimenta ingenuorum* (lo stesso dicasi per quella con cui Plinio si era dichiarato disponibile a corrispondere 1/3 della somma necessaria a finanziare l’assunzione e

<sup>84</sup> Merita, altresì, osservare che sino all’agosto del 107 d.C. [Plinio risulta essere stato] oppresso dalle continue lamentele dei fittavoli delle sue proprietà, a cui si trovò costretto a concedere *magnas remissiones* (così *Ep.* 9.37) ed è parso logico ritenere che egli abbia pensato alla fondazione alimentare per i *pueri ingenui* e le *puellae ingenuae* di Como solo una volta risolta tale questione; così, per tutti, SIRAGO, *L’Italia agraria sotto Traiano*, cit., p. 290, puntualmente ripresa da CAO, *Alimenta. Il racconto delle fonti*, cit., p. 175 ss.

<sup>85</sup> Di tale avviso, per tutti, SIRAGO, *Ibidem*; CAO, *Ibidem*.

<sup>86</sup> La ‘fondazione’ pliniana dovrebbe, quindi, ritenersi «posteriore sia agli stanziamenti [alimentari] di Nerva sia che ai primi stanziamenti di Traiano, a quelli che conosciamo tra i *Ligures Baebiani* ed a Veleia. Anzi abbiamo l’impressione che Plinio voglia ovviare agli inconvenienti che già presentavano le fondazioni imperiali», così SIRAGO, *Ibidem*; dello stesso avviso CAO, *Ivi*, p. 177.

il ‘mantenimento’ di un *praeceptor*, così da evitare che i giovani comensi, per attendere agli studi superiori, dovessero lasciare la loro patria).

Non è tutto: *Ep.* 7.18 fornisce un’ampia e puntuale descrizione dell’ingegnosa procedura escogitata dall’oratore per dare realizzazione alla prestazione promessa e, al contempo, per garantire al meglio la continuità nel tempo degli effetti giuridici ed economici a essa correlati.

Il pretesto per tale, dettagliata rappresentazione è fornito a Plinio dalla richiesta di consiglio rivoltagli da Caninio Rufo (al quale, come si è detto, *Ep.* 7.18 risulta indirizzata<sup>87</sup>) su quale fosse la soluzione migliore per assicurarsi che una determinata somma di denaro da lui già promessa (anche questa liberalità sembrerebbe trarre fondamento giuridico da una *pollicitatio ad rem publicam*) per l’allestimento di un banchetto pubblico annuale a favore dei *municipes* di Como (non è dato sapere se tale munificenza fosse stata, poi, effettivamente finanziata e realizzata) fosse preservata e continuasse a essere impiegata per tale utilità pubblica anche dopo la sua morte: *Deliberas mecum, quemadmodum pecunia, quam municipibus nostris in epulam obtulisti*<sup>88</sup>, *post te quoque salva sit* [par. 1].

L’oratore richiama, quale esempio a cui l’amico avrebbe dovuto conformarsi, le modalità da lui stesso seguite per dare attuazione alla istituzione alimentare con cui aveva beneficiato i *pueri ingenui* e le *puellae ingenuae* di Como. Dal racconto emerge che alla base delle scelte compiute da Plinio in tale occasione vi era stato il timore che il denaro promesso potesse – nell’eventualità in cui qualora fosse stato direttamente versato nelle casse della *res publica* (così da consentire di trarne il necessario per effettuare le distribuzioni di *alimenta ingenuorum ingenuarumque*) – venire dilapidato dagli amministratori della città in breve tempo (*Numeres rei publicae summam: verendum est, ne dilabatur* [par. 1]; per la stessa ragione l’oratore non aveva ritenuto opportuno rimettere alla piena disponibilità della *res publica* di Como alcuni suoi terreni: aveva avvertito il pericolo che, divenuti pubblici, gli *agri* potessero essere trascurati e lasciati improduttivi, *Des agros: ut publici neglegentur* [par. 2])<sup>89</sup>.

In alternativa, Plinio aveva escogitato la seguente procedura, a suo avviso connotata da maggiori garanzie<sup>90</sup>: aveva mancipato, *nummo uno*<sup>91</sup>, in via fiducia-

---

<sup>87</sup> Si veda *supra*.

<sup>88</sup> Sull’impiego di *offerre* in luogo di *polliceri* (e di *promittere* [si veda *supra*]) in rapporto al *rei publicae polliceri*, si veda, da ultimo, BARTOLOTTI, *Les pollicitations à l’époque romaine*, cit., *praecipue* p. 65 ss. Cfr. anche Plin. *Ep.* 5.7.4: *deinde subiungas nos quadringenta milia offerre*.

<sup>89</sup> In argomento, *ex multis*, si veda ZERBINI, *Pecunia sua*, cit., p. 29 e s. e ivi nt. 18 con ulteriore bibliografia.

<sup>90</sup> L. POLVERINI, *Le città dell’impero nell’epistolario di Plinio*, Milano, 1963, p. 178 l’ha definita «una macchinosa operazione economica».

<sup>91</sup> Si veda *infra*.

ria, all'*actor publicus*, ossia al gestore dei beni fondiari della *res publica Comensium* (secondo la dottrina prevalente costui si sarebbe identificato con un *servus* di proprietà municipale<sup>92</sup>) una sua tenuta<sup>93</sup> alla quale aveva attribuito il valore convenzionale di 500.000 sesterzi e ciò sebbene la stessa valesse molto di più (*Nam pro quingentis milibus nummum, quae in alimenta ingenuorum ingenuarum que promiseram, agrum ex meis longe pluris actori publico mancipavi* [par. 2]). Quindi, in forza degli accordi preventivamente assunti con il rappresentante della *civitas*, l'aveva, immediatamente, ripresa in locazione perpetua<sup>94</sup>, quale *ager vectigalis* (*eundem vectigali imposito recepi* [par. 2])<sup>95</sup>, sottoposta a una contribuzione annua pari al 6% del valore ascrittole (500.000 sesterzi), cioè 30.000 sesterzi. Questa somma avrebbe dovuto essere destinata dalla città di Como agli *alimenta*, da corrispondersi ogni anno (*tricena milia annua daturus* [par. 2]), (virtualmente) *in perpetuum*.

Il meccanismo così posto in essere avrebbe garantito al meglio la continuità delle finalità volute da Plinio; egli, in qualità di *colonus* avrebbe potuto disporre dell'*ager vectigalis* sia *inter vivos* sia *mortis causa*, alternativamente la stessa *res publica* di Como avrebbe potuto affittarlo a un altro *colonus*; il terreno sarebbe, comunque, rimasto gravato dal *vectigal*. Esso, poi, avrebbe sempre trovato chi fosse disposto a metterlo a frutto in quanto il suo reddito (quantomeno potenziale) sarebbe risultato, evidentemente, assai superiore alla contribuzione (il valore reale del fondo era di gran lunga superiore al valore nominale, il *vectigal* – calcolato al 6% sul valore nominale – era in effetti molto basso, circa il 3-4% del valore reale<sup>96</sup>) e chiunque ne avesse assunto la conduzione, avrebbe potuto contare – anche dopo averne pagato il prezzo d'uso, calcolato sul valore nominale dello stesso – su un si-

<sup>92</sup> In proposito, si veda, da ultimo, BRICCHI, *Amministratori ed actores*, cit., p. 369 e la bibliografia ivi, in nt. 93. Di contro, MAININO, *Veleia, Plinio il Giovane e la Tabula alimentaria*, cit., p. 126 e s. (= *Studi giuridici*, cit., p. 49 e s.), argomentando da *Lex Irn.* 63, ha ritenuto che il *servus publicus* dovesse identificarsi con il magistrato locale dotato di giurisdizione, ossia con il *duovir iure dicundo* (o, tutt'al più, con un suo sostituto o ausiliario, *apparitor*) che, per l'appunto, la *lex Irmitana* assume quale soggetto incaricato di *locare* '*vectigalia utroque tributa sive quid aliut communi nomine municipum eius municipi locari oportebit*', ossia di concedere in locazione non solo pubblici servizi (come la riscossione delle imposte e altri tributi locali), ma anche qualunque altro bene pubblico a nome dei *municipes*. Cfr anche *Lex Mal.* 63.

<sup>93</sup> Sui possedimenti di Plinio, si veda V.I. KUZISCIN, *La grande proprietà agraria nell'Italia romana*, Roma, 1984, p. 216 ss.

<sup>94</sup> Si veda, *ex multis*, TORRENT RUIZ, «*Alimenta ingenuorum ingenuarumque*», cit., p. 141.

<sup>95</sup> In argomento, si veda, *ex multis*, GALLO, *Disciplina giuridica*, cit., p. 13 e s.; LO CASCIO, *Gli alimenta*, cit., p. 323 e s.; PUGLIESE, *Assistenza all'infanzia*, cit., p. 3181; cfr. anche G. CAMODECA, *Ricerche sui curatores rei publicae*, in *ANRW*, II.13, 1980, p. 464 e s.

<sup>96</sup> Il dato è, opportunamente, evidenziato, tra gli altri, da SIRAGO, *L'Italia agraria sotto Traiano*, cit., p. 291; CAO, *Alimenta. Il racconto delle fonti*, cit., p. 178.

gnificativo profitto (*Per hoc enim et rei publicae sors in tuto nec reditus incertus, et ager ipse propter id, quod vectigal large supercurrit, semper dominum*<sup>97</sup>, a quo exercetur, inveniet [par. 3]).

In altri termini, il *vectigal* (e, di riflesso, la somma da destinare agli *alimenta*) sarebbe stato sempre sicuro, in quanto sufficientemente basso rispetto al reale valore e, di riflesso, al rendimento del fondo, la cui utilizzazione sarebbe risultata assai vantaggiosa. La cosa avrebbe rappresentato – e Plinio ne appare consapevole – la migliore garanzia a che l'esecuzione della contribuzione promessa e delle finalità alimentari prestabilite proseguisse anche dopo la sua morte, se non per sempre, almeno il più a lungo possibile.

Il modello della *locatio in perpetuum* avrebbe, infatti, assicurato la stabilità e la continuità dello sfruttamento dei *praedia municipum* e, di conseguenza, del versamento del *vectigal*.

Non che le modalità adottate dall'oratore fossero del tutto immuni da inconvenienti. In particolare, egli dichiara: *Nec ignoro me plus aliquanto, quam donasse*<sup>98</sup> *videor, erogavisse, cum pulcherrimi agri pretium necessitas vectigalis infregerit*, salvo, però, concludere: *sed oportet privatis utilitatibus publicas, mortalibus aeternas anteferre multoque diligentius muneri suo consulere quam facultatibus* [parr. 4-5]. Attraverso tale sottolineatura, che sintetizza l'essenza economico-giuridica della *pollicitatio*, Plinio lamenta di avere investito nell'atto evergetico (*me ... erogavisse*) molto di più (*plus aliquanto*) della somma che risulta avere ufficialmente donato (*quam donasse videor*). La valutazione in 500.000 sesterzi dell'*ager* avrebbe, infatti, costituito una sottostima dello stesso, funzionale a creare quel divario tra il prevedibile (maggiore) rendimento del fondo e il (minore) peso derivante dall'obbligo di pagare alla *res publica* il *vectigal* – fissato al 6% non del valore reale del terreno, ma di quello nominale (500.000 sesterzi), quindi in 30.000 sesterzi – che, per ammissione pliniana, avrebbe rappresentato la migliore garanzia a che ogni anno si potesse fare affidamento sulla somma necessaria per dare continuità alla prestazione alimentare (tra l'altro, osserva Plinio, lo stesso obbligo della contribuzione aveva fatto cadere il prezzo della tenuta).

---

<sup>97</sup> L'uso del termine *dominus* per qualificare il concessionario di un *ager vectigalis* risulta improprio anche se, come ha sottolineato G. CAMODECA, *Un nuovo decreto decurionale puteolano con concessione di superficies agli Augustali e le entrate cittadine da solarium*, in AA.VV., *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente. Actes de la X<sup>e</sup> Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain (Rome, 27-29 mai 1996)*, Rome, 1999, p. 10, bene poteva essere che «nella prassi [...] il diritto del concessionario di suolo pubblico [avesse] caratteristiche e prerogative che nella comune valutazione potevano apparire simili a quelle scaturenti da un diritto reale di proprietà». In proposito, si veda anche MAININO, *Veleia, Plinio il Giovane e la Tabula alimentaria*, cit., p. 119 (= *Studi giuridici*, cit., p. 43).

<sup>98</sup> Si veda *infra* nt. 102.

L'oratore avrebbe accettato di buon grado questo 'costo' supplementare (*plus aliquanto ... erogavisse*), rimasto, per così dire, in ombra, dal momento che egli *donasse videtur* 500.000 sesterzi (ciò avrebbe fatto apparire la 'misura' della liberalità, evidentemente inferiore rispetto a quanto realmente elargito a beneficio dei *pueri* e delle *puellae* comensi)<sup>99</sup>. Per quanto più nello specifico concerne quest'ultima locuzione (*donasse videtur*), posto che appare evidente la riferibilità della stessa all'affermazione *pro quingentis milibus nummum ... agrum ex meis longe pluris actori publico mancipavi*, sono convinto che tramite essa Plinio intendesse sottolineare, innanzitutto, che l'indicazione della somma dei 500.000 sesterzi era stata del tutto strumentale e che, in realtà, la *mancipatio* del fondo fatta all'*actor publicus* di Como era avvenuta – è questo, peraltro, l'avviso di gran parte della dottrina romanistica<sup>100</sup> – *nummo uno* e, di riflesso, che il negozio librare, è più corretto dire la sua 'forma apparente'<sup>101</sup>, aveva costituito un negozio posto in essere *donandi causa*<sup>102</sup>.

Ricapitolando: a dispetto di quanto, espressamente, indicato da CIL, V 5262 = ILS, 2927 (*vivus dedit in alimenta puerorum et puellarum plebis urbanae HS D* [r. 14]), Plinio non avrebbe corrisposto alla *res publica Comensium* la somma di 500.000 sesterzi, affinché essa la gestisse e ne traesse anno dopo anno gli interessi sufficienti a garantire il mantenimento della fondazione alimentare; piuttosto, egli, non prestando affidamento nelle capacità gestionali degli amministratori del *municipium*, temendo, quindi, che il denaro promesso, qualora fosse stato, direttamente, versato nelle casse cittadine, venisse dilapidato, aveva preferito cedere, tramite una *mancipatio* fittizia, intervenuta con l'*actor publicus*, un suo *ager*, al quale

<sup>99</sup> Sul punto, si veda, per tutti, ZERBINI, *Pecunia sua*, cit., p. 30.

<sup>100</sup> Si vedano, *ex multis*, LE BRAS, *Les fondations privées du Haut Empire*, cit., p. 38; SIRAGO, *L'Italia agraria sotto Traiano*, cit., p. 291; PAPA, Note sulla Tabula alimentare di Veleia, cit., p. 62 nt. 18; ID., *Pueri alimentarii e soluzioni normative (secc. II-IV d.C.)*, in *TSDP*, 12, 2019, p. 16, nt. 31; CAO, *Alimenta. Il racconto delle fonti*, cit., p. 177; MAININO, *La Tabula alimentare di Veleia*, cit., p. 347; ID., *Veleia, Plinio il Giovane e la Tabula alimentare*, cit., p. 119 (= *Studi giuridici*, cit., p. 43); ID., *Dalla persona alla persona giuridica*, cit., p. 496; TORRENT RUIZ, «*Alimenta ingenuorum ingenuarumque*», cit., p. 142.

<sup>101</sup> Si sarebbe trattato di una *mancipatio dicis gratia*, ossia di un negozio privo «di valore economico, di interesse pratico [...] [anche se connotato dai] suoi normali effetti giuridici»; così G. PUGLIESE, *La simulazione nei negozi giuridici*, Milano, 1938, p. 95 e s. Sugli atti c.d. *dicis gratia* si veda anche E. BETTI, *Consapevole divergenza della determinazione causale nel negozio giuridico. Simulazione e riproduzione dicis causa o fiducia causa*, in *BIDR*, 42, 1934, p. 299 ss.

<sup>102</sup> In ordine all'ambivalenza' che avrebbe connotato la *pollicitatio ad rem publicam*, per cui alla qualifica di *donatio* – da intendere quale espressione di spontanea gratuità – avrebbero corrisposto regole distinte da quelle applicate alla donazione (prima fra tutte il fatto che alla forma promissoria non si applicassero i divieti e i meccanismi *ex lege Cincia*) si veda LEPORE, «*Rei publicae polliceri*», cit., *praecipue* p. 351 ss. Da ultimo, in senso adesivo, BARTOLOTTI, *Les pollicitations à l'époque romaine*, cit., p. 263 ss.

era stato, convenzionalmente, attribuito il valore di 500.000 sesterzi, sebbene valesse molto di più. Subito dopo, in virtù del contestuale patto fiduciario concluso con l'*actor publicus*, lo aveva riottenuto in locazione perpetua, sottoposto a un *vectigal* annuo ammontante a 30.000 sesterzi (pari al 6% del valore dichiarato). Tale somma, che egli stesso (e chi altri dopo di lui avesse assunto la *locatio* dell'*ager*) avrebbe dovuto annualmente versare alla *civitas*, sarebbe servita a garantire, in teoria *in perpetuum*, le distribuzioni di *alimenta* ai *pueri ingenui* e alle *puellae ingenuae* di Como.

In questo modo – Plinio non ha mancato di sottolinearlo – il ‘capitale’, nella ‘veste’ di *ager* attribuito in proprietà alla *res publica* comense, sarebbe stato al sicuro (il fondo non sarebbe stato dato in gestione al *municipium* ma sarebbe rimasto nella disponibilità dell’oratore e di quanti dopo di lui lo avessero preso in concessione quale *ager vectigalis*) e il provento (30.000 sesterzi), da impiegare periodicamente quale contributo per il mantenimento dei ragazzi e delle ragazze di famiglie libere di Como, sarebbe stato sottratto a qualsiasi incertezza: il fondo avrebbe, infatti, sempre trovato chi fosse disposto a metterlo a frutto, considerato come il suo reddito era (almeno potenzialmente) assai superiore alla contribuzione a cui era così stato sottoposto (calcolata sulla base del valore di 500.000 sesterzi attribuito in via convenzionale a fronte, però, di un valore reale ben più elevato).

6. La probabile derivazione ‘testamentaria’ del quadro evergetico delineato da CIL, V 5262 = ILS, 2927<sup>103</sup> spiega il fatto che esso risulti ‘focalizzato’, innanzitutto (dalla terza parola, ‘*thermas*’, della r. 9 sino alla quarta parola, *pertinere*, della r. 13), sulle liberalità che Plinio aveva disposto a favore della *res publica Comensium mortis causa*, per l’appunto nel suo testamento (*testamento fieri iussit* [r. 11], *legavit* [r. 12]), quindi, su quelle che, sebbene fossero (già) state oggetto di una disposizione *inter vivos* (*vivus dedit* [r. 13]) – per il fatto di avere comportato la costituzione di una ‘fondazione’ privata, destinata a realizzare le rispettive finalità di pubblica utilità (teoricamente) *in perpetuum* – avrebbero trovato attuazione, almeno negli intendimenti di Plinio, anche dopo la sua morte. Il fatto che egli abbia, quindi, ritenuto di confermarle, ricomprendendole tra le disposizioni di ultima volontà, appare del tutto logico e, tra l’altro, espressione di una prassi ben attestata<sup>104</sup>.

Un quadro che, di contro, altrettanto logicamente esclude tutte le (altre) numerose elargizioni di cui Plinio risulta essere stato artefice (diversamente, ricordate nel suo epistolario), sia a favore sempre di Como<sup>105</sup> sia a favore di altre località

---

<sup>103</sup> Si veda *supra*.

<sup>104</sup> In proposito, si veda MAGIONCALDA, *Donazioni private a fini perpetui*, cit., p. 178 e ivi nt. 17.

<sup>105</sup> *Ep.* 3.6; *Ep.* 7.11.4; *Ep.* 9.39; *Suppl.Ital.*, 745.

(prima fra tutte *Tifernum Tiberinum*, di cui egli divenne patrono *paene adhuc puerum*<sup>106</sup>)<sup>107</sup> sia a favore di singoli (amici, semplici conoscenti)<sup>108</sup>, le quali, per il fatto di potersi considerare ormai ‘concluse’ (oltre che, eventualmente, non rivolte a beneficio alla *res publica* di Como) sarebbero risultate del tutto inconferenti al testamento pliniano<sup>109</sup>.

Rispetto all’elenco delle liberalità di cui in CIL, V 5262 = ILS, 2927, appaiono, quindi, improprie sia quelle formulazioni dottrinali, per così dire, ‘estensive’ che lo riferiscono a tutti gli atti di questo tipo, che l’oratore prima in vita e poi con disposizione testamentaria avrebbe rivolto alla *res publica Comensium*<sup>110</sup>, sia quelle espressioni, anch’esse frutto di letture interpretative, per così dire, ‘restrittive’ che tendono a circoscriverlo alle sole liberalità *mortis causa*<sup>111</sup>.

Non vi è dubbio che le evergesie richiamate da CIL, V5262 = ILS, 2927 possono farsi rientrare nel contesto della *munificentia parentum nostrorum*<sup>112</sup> – che Plinio ‘esalta’ nel discorso rivolto ai curiali di Como in occasione dell’inaugurazione della biblioteca di Como<sup>113</sup> – e, al contempo – in ragione delle somiglianze riscontrabili tra il modello alimentare pliniano e quello di matrice traiana – si ‘legano’ alla *munificentia imperatorum nostrorum*. A caratterizzarle in modo specifico ed elettivo vi è, poi, il modo in cui esse rappresentano la concreta attuazione del principio – ugualmente ‘celebrato’ dall’oratore nella medesima orazione curiale, all’atto di precisare che la promessa da lui rivolta alla *res publica* di Como aveva oggetto *annuos sumptus in alimenta ingenuorum, non ludos aut gladiatores*<sup>114</sup> – secondo cui la munificenza privata, anche a rischio di risultare meno gradita al *populus*, avrebbe dovuto esprimere un beneficio duraturo, in teoria *perpetuum*, per l’intero corpo civico. Essa avrebbe, cioè, dovuto costituire lo strumento non per

<sup>106</sup> *Ep.* 4.1.4.

<sup>107</sup> *Ep.* 3.4.2; *Ep.* 4.1.4-6; *Ep.* 9.39; *Ep.* 10.8.1-4.

<sup>108</sup> *Ep.* 1.19.2, *Ep.* 2.4.2, *Ep.* 3.21.2, *Ep.* 6.3; *Ep.* 6.25.3, *Ep.* 6.32.2.

<sup>109</sup> Per un quadro di insieme si vedano, *ex multis*, LURASCHI, *Aspetti di vita pubblica nella Como dei Plini*, cit., p. 469 ss.; ZERBINI, *Pecunia sua*, cit., p. 25 ss. Sull’ammontare delle spese di Plinio a favore della città di Como, si veda, per tutti, DUNCAN-JONES, *The Economy of the Roman Empire*, cit., p. 31.

<sup>110</sup> Si veda, *ex multis*, ECK, *Die große Pliniusinschrift aus Comum*, cit., p. 234; ID., *Die Inschrift: Fragment einer Kultur*, cit., p. 459; cfr. anche RUSCA, *Plinio il Giovane attraverso le sue lettere*, cit., p. 95. Cfr., altresì, SCUDERI, *Iscrizioni su opere pubbliche in Transpadana*, cit., p. 246.

<sup>111</sup> SARTORI, *Le pietre e la storia*, cit., p. 228, secondo il quale in «si ricordano un po’ alla rinfusa le ultime [elargizioni], ultime nel tempo perché predisposte nel testamento, non per importanza».

<sup>112</sup> Attestazioni in *Ep.* 5.11; CIL, V 5279 = ILS, 6728; Suppl.It., 745; Suppl.It., 746.

<sup>113</sup> *Ep.* 1.8.5: Sul punto, si vedano, in particolare, MAGIONCALDA, *Donazioni private a fini perpetui*, cit., p. 178; ZERBINI, *Pecunia sua*, cit., *praecipue* p. 26 e s.

<sup>114</sup> *Ep.* 1.8.10.

dare luogo (come, invece, spesso avveniva) a un inutile spreco di denaro e/o a un'effimera dimostrazione di potenza e di autorappresentazione personale<sup>115</sup>, bensì, per rispondere agli effettivi bisogni della collettività, in particolare di quegli strati intermedi da cui Plinio, giustamente, avvertiva dipendere lo sviluppo presente e futuro della sua patria (non a caso la cosiddetta *plebs urbana* identifica la vera 'protagonista' degli interventi pliniani tramandati da CIL, V 5262 = ILS, 2927<sup>116</sup>).

Nel momento in cui si preoccupa: di assicurare non solo l'edificazione delle terme e della biblioteca di Como, ma anche l'*ornamentum* e la *tutela* delle stesse; di garantire l'erogazione di *alimenta in perpetuum* a cento suoi liberti, nonché, dopo la loro scomparsa, ugualmente *in perpetuum*, l'allestimento di *epula* periodici a favore della *plebs urbana*; di finanziare l'altrettanto costante e reiterata erogazione di *alimenta* a favore dei *pueri ingenui* e delle *puellae ingenuae* di famiglie appartenenti alla *plebs urbana* – come si è visto, sono queste le liberalità citate da CIL, V 5262 = ILS, 2927 (stante almeno la ricostruzione più accreditata del testo lapideo) – Plinio sembra incarnare e, al tempo stesso, proporre a ogni suo concittadino un evergetismo che, frutto di un'attenta riflessione e di un ponderato investimento<sup>117</sup>, eleva l'*utilitas publica* a regola etica e a interesse prioritario<sup>118</sup>.

L'impegno di Plinio verso la *res publica Comensium* – alla luce della rappresentazione offerta da CIL, V 5262 = ILS, 2927 – appare connotato non solo da un marcato intendimento umanitario e sociale, ma anche da una forte progettualità e da una altrettanto forte proiezione verso il futuro: egli si fa carico non solo della realizzazione delle terme e della biblioteca, ma di porre, altresì, le basi economiche affinché queste due istituzioni possano assolvere le loro utilità teoricamente *in perpetuum*; lo stesso dicasi per le erogazioni alimentari a beneficio di cento suoi liberti (nonché per gli *epula* che, dopo la scomparsa di tutti i liberti, dovranno, con cadenza periodica e, ugualmente, in perpetuo, beneficiare la *plebs urbana* di Como (e uguali caratteri presenta l'iniziativa volta a costituire una scuola di studi superiori a Como, per quanto – lo si è evidenziato – a dispetto di quanto sostenuto da alcuni studiosi, appare inverosimile che essa avesse trovato menzione nel testamento pliniano e, di conseguenza, possa essere stata citata da CIL, V 5262 = ILS, 2927).

Si tratta, poi, di iniziative tutte caratterizzate da uno spiccato valore sociale, in quanto volte ad accrescere ora il decoro urbano, ora la cultura e l'istruzione, ora

---

<sup>115</sup> Si veda *Ep.* 2.4.4. Già Cicerone nel *De officiis* (2.59), al fine di evitare un inutile sperpero di denaro, aveva indicato ai possibili evergeti ben precise priorità di intervento, affinché le loro *largitiones* traessero, effettivamente, giustificazione dalla necessità e dalle utilità, ossia dai reali bisogni della collettività (*Causa igitur largitionis est, si aut necesse est aut utile*).

<sup>116</sup> Si vedano GUADAGNUCCI, *L'Italia del Nord nell'impero romano*, cit., p. 47; ZERBINI, *Pecunia sua*, cit., p. 30 e s. Cfr. *Ep.* 9.30.1.

<sup>117</sup> Si veda *Ep.* 1.8.9.

<sup>118</sup> Sul punto, si veda, *ex multis*, ZERBINI, *Pecunia sua*, cit., *praecipue* p. 25 ss.

l'assistenza della collettività cittadina (e non il divertimento puro e semplice, fine a se stesso). Iniziative, quindi, non indirizzate all'appagamento di piaceri effimeri (tali, secondo Plinio, nello specifico, quelle volte all'allestimento di *ludi aut gladiatores*<sup>119</sup>), bensì volte ad aumentare il benessere (fisico e culturale<sup>120</sup>) della collettività, a migliorare la qualità materiale della vita quotidiana e, di riflesso, l'autonomia di Como, patria a cui l'oratore era profondamente legato – tanto da rivolgerle l'affetto che normalmente si deve a una madre e a una figlia<sup>121</sup> – e che desiderava far crescere quanto a servizi di pubblica utilità, così da allinearla ad altri centri maggiormente avanzati, se non, addirittura, alla capitale della *Regio XI, Mediolanum*.

La realizzazione delle stesse era tutt'altro che scontata; tra i possibili ostacoli (Plinio lancia un vero e proprio 'allarme' al riguardo<sup>122</sup>): l'incuria, la cattiva gestione, gli sperperi, se non, addirittura, i maneggi illeciti e la corruzione della pubblica amministrazione.

Quale misura preventiva contro simili inconvenienti va letta – come si è detto<sup>123</sup> – la scelta dell'oratore (proposta quale modello all'amico Caninio Rufo<sup>124</sup>) di escludere qualsiasi attività gestionale da parte della *res publica Comensium* in relazione alla 'fondazione alimentare' costituita a beneficio dei *pueri ingenui* e delle *puellae ingenuae* di Como e di ricorrere, al fine di assicurare continuità nel tempo alla stessa, a quella complessa ma ingegnosa procedura sopra descritta, costruita: sul trasferimento in proprietà alla città di Como, attraverso una *mancipatio* fittizia, di un proprio fondo; sulla sua riassunzione in locazione perpetua, sottoposto a un *vectigal* annuo ammontante a 30.000 sesterzi; sulla destinazione vincolata di tale somma – corrispondente al 6% del valore convenzionalmente ascrivito al fondo: 500.000 sesterzi – così da garantire, teoricamente *in perpetuum*, l'erogazione di *alimenta* ai *pueri ingenui* e alle *puellae ingenuae*<sup>125</sup>.

Come è stato, opportunamente, stigmatizzato, il forte impegno evergetico di carattere privato rivolto a beneficio della *res publica Comensium*, di cui Plinio incarnò, per così dire, il modello elettivo, ma al quale concorsero molti altri notabili – laddove, tra la seconda metà del I d.C. e la fine del II secolo d.C., ebbe un ruolo decisivo nell'accrescimento della floridezza e del benessere di Como (tant'è che a buon diritto Plinio, scrivendo al prosuocero Calpurnio Fabato, poteva compiacersi del fatto che la sua patria fosse tutta un fiorire: *gaudeo ... quod patria nostra flore-*

<sup>119</sup> Cfr. anche *Ep.* 6.1; *Ep.* 10.75.

<sup>120</sup> Cfr. anche *Paneg.* 47.1-2.

<sup>121</sup> Si veda *Ep.* 4.13.5.

<sup>122</sup> Si veda *supra*.

<sup>123</sup> Si veda *supra*.

<sup>124</sup> Si veda *supra*.

<sup>125</sup> Si veda *supra*.

*scit*<sup>126</sup>), a lungo andare costituì una delle cause principali di decadenza della città<sup>127</sup>.

Questa diffusa munificenza, che, con efficace espressione, Giorgio Luraschi ha definito ‘a oltranza’<sup>128</sup>, finì, infatti, per ‘legare’ e per ‘subordinare’ la prosperità di Como (ma la considerazione si presta, ovviamente, a essere riferita a un contesto territoriale e urbanistico ben più ampio) agli interventi dei singoli privati. Essa – anche per il fatto di fraporsi, per così dire, all’«esercizio da parte degli enti locali di una sana ed accorta politica finanziaria» e, al contempo, al «formarsi di una classe esperta di amministratori» (con il conseguente proliferare di una classe dirigente per lo più incapace e priva di una specifica preparazione) – avrebbe celato e fatto maturare le condizioni che, a partire dagli inizi del III secolo d.C. – in concomitanza, peraltro, con la grave crisi economica e politica che avrebbe iniziato a investire l’Italia e col sempre più rapace fiscalismo degli organismi centrali – avrebbero dato avvio al progressivo e irreversibile esaurirsi di quel senso civico che per decenni era stato alla base dell’agire spontaneo e generoso dei comensi a beneficio della loro patria.

Il grave ‘vuoto pubblico’ venutosi così a creare – considerato il modo in cui la ‘generosità’ privata, col farsi carico di una parte notevole di quelle attività che, per loro natura, avrebbero, invece, dovuto essere di pertinenza della *res publica* di Como (si tratta – vale ripeterlo – di valutazioni che si prestano a un’ampia generalizzazione), aveva concorso a provocare l’assenza di qualsiasi politica finanziaria e favorito il dilagare di quelle forme di insipienza e di corruttela che (anche) Plinio considera una delle maggiori cause del dissesto delle casse municipali<sup>129</sup> – non poté essere colmato. Non si riuscì, infatti, a trovare nuovi, alternativi e capienti mezzi in grado di sostituire le risorse dei privati (e neppure sorti gli effetti sperati la tendenza – che, a partire dall’età severiana, prese piede in tutti i territori dell’Impero – a ritenere le attività evergetiche non più quali manifestazioni del tutto spontanee e volontarie, bensì come espressioni concrete di un vero e proprio dovere pubblico a cui non era dato sottrarsi<sup>130</sup>).

La munificenza privata – a partire da quella pliniana – se, per un verso, concorse a sensibilizzare maggiormente la società comense nei riguardi dei bisogni ‘primari’ e prioritari degli adolescenti e degli strati più deboli della popolazione (*plebs urbana*) e, quindi, a favorire lo sviluppo di nuove forme di solidarietà collet-

---

<sup>126</sup> *Ep.* 5.11.2.

<sup>127</sup> In questi termini POLVERINI, *Le città dell’impero nell’epistolario di Plinio*, cit., p. 176; si veda anche LURASCHI, *Como e le sue radici*, cit., p. 26 e s.; ID., *Aspetti di vita pubblica nella Como dei Plini*, cit., p. 479.

<sup>128</sup> LURASCHI, *Aspetti di vita pubblica nella Como dei Plini*, cit., p. 479.

<sup>129</sup> Cfr. anche *Ep.* 10.54, *Ep.* 10.55, *Ep.* 10.70.2.

<sup>130</sup> In argomento, *ex multis*, si veda ZERBINI, *Pecunia sua*, cit., p. 96 e s.

tiva e la crescita di una diffusa sensibilità di politica sociale; per altro verso, finì per rappresentare un grave ostacolo all'esercizio di una sana e accorta politica finanziaria e allo sviluppo di una capace classe dirigente, per agevolare il proliferare di fenomeni di lassismo e di 'deresponsabilizzazione', nonché di vera e propria corruzione, da parte degli organismi pubblici chiamati ad amministrare la città (che – come si è visto – Plinio non mancò di denunciare con forza <sup>131</sup>), in ultimo, per far sì che il livello di prosperità di Como dipendesse, in modo del tutto aleatorio, dai suoi cittadini più facoltosi e, al tempo stesso, influenti.

---

<sup>131</sup> Si veda *supra*.